

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I NORME PRELIMINARI

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e al Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito locale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero di via Roma e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2 COMPETENZE

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate rispettivamente dai Sindaci di Almè e di Villa d' Almè, quali ufficiali di Governo e autorità sanitaria locale. Quelle di competenza dell' Unione dei Comuni di Almè e Villa d' Almè sono esercitate dal Presidente dell' Unione secondo disposizioni contenute nell' atto costitutivo dell' Unione stessa.

I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 113 e seguenti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale (ASL).

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali e locali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Spettano al dirigente responsabile, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché ai sensi dei principi generali contenuti nel Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, nel Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del Comune o dell' Unione, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli articoli 113 e seguenti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

ART. 3 RESPONSABILITÀ

L'Unione dei Comuni di Almè e Villa d' Almè cura che all'interno del cimitero di via Roma siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

ART. 4 SERVIZI GRATUITI

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- b) l'uso delle celle frigorifere comunali, salvo quanto disposto dall'articolo 18;
- c) il trasporto funebre nell'ambito del comune, nei casi specificati dal titolo II;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) il feretro per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa, secondo quanto specificato al successivo articolo 22, sempre che non vi siano persone, enti od istituzioni che se ne facciano carico.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Unione, allegate per comodità in coda al presente regolamento.

Per il servizio di cremazione, di inumazione in campo comune, di esumazione ordinaria si richiama in particolare quanto disposto dalla Legge 28 febbraio 2001 n° 26 all' art. 1 comma 7bis.

ART. 5 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Presso l' Ufficio del cimitero è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali di cui all'articolo 141, che è compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell' ufficio di Stato Civile di Almè e Villa d' Almè, nell' Ufficio Servizi Cimiteriali dell' Unione e presso il cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

ART. 6 DICHIARAZIONE DI MORTE

La morte di persona, sul territorio dei comuni di Almè e Villa d' Almè, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'ufficio di stato civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti.

La dichiarazione è fatta con apposito modulo, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e vistata dal funzionario incaricato dell'ufficio di stato civile competente.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono comunicati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

ART. 7 DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

Il medico curante deve fare al più presto e non oltre le ventiquattro ore dal decesso, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, al quale la scheda è poi trasmessa dall'Azienda Sanitaria Locale.

Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185.

Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il competente servizio dell'ASL dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

ART. 8 ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di quindici ore dal decesso e comunque non dopo le trenta ore, salvi i minori termini di cui al successivo articolo 11. Essa ha per oggetto l'accertamento della morte.

Qualora il necroscopo ravvisi che la morte sia derivante da reato, ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.

Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal direttore sanitario o da suo delegato; al Sindaco sono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri il Sindaco o suo delegato, udito il competente servizio dell'ASL, può autorizzare il direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal direttore sanitario.

ART. 9 REFERTO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del Codice penale e 334 del Codice di procedura penale.

In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

ART. 10 RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE, RESTI MORTALI O OSSA UMANE

Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco competente per territorio tramite il dirigente che, a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale. Inoltre, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Azienda Sanitaria Locale provvede ad esaminare quanto rinvenuto, relazionando alla Autorità Giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

ART. 11 TERMINI DI OSSERVAZIONE

Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.

Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 285/1990 e dal Decreto del Ministero della Sanità 22 giugno 1994, n. 582, nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione; ed infine, quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del competente servizio della ASL.

E' invece da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

ART. 12 MODALITÀ DI OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetti, se in locali di osservazione di cui all'articolo 13, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi

elettromeccanici.

Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, né collocato nel feretro prima della visita necroscopica.

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il competente servizio della ASL prescrive le speciali misure cautelative.

ART. 13 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

L'Unione dei Comuni provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.

L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco o suo delegato, ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme di cui all'articolo 4, o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

ART. 14 AUTORIZZAZIONE ALLA CHIUSURA DEL FERETRO E PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

Salvo il nulla osta di cui all'articolo 9, la chiusura del feretro ed il seppellimento dal cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.

Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.

I prodotti abortivi, i feti e i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'articolo 7 del D.P.R. 285/1990, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell'Azienda Sanitaria Locale con le modalità indicate nel precitato articolo. Il trasporto è gratuito.

Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

ART. 15 RISCONTRO DIAGNOSTICO

Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'articolo 37 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli articoli 37, 38 e 39 dello stesso D.P.R.

I risultati devono essere comunicati al Sindaco o suo delegato e da quest'ultimo al competente servizio della ASL per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

ART. 16 RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco o suo delegato, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.

Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.

A sua volta il direttore delle sale deve tenere il registro di cui all'articolo 41 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali ecc. all'incaricato del trasporto al cimitero.

Agli istituti universitari il competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale può autorizzare con le modalità di cui all'articolo 43 del predetto D.P.R., la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero; il commercio di ossa umane è vietato.

ART. 17 PRELIEVI PER TRAPIANTI TERAPEUTICI

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla Legge 2 dicembre 1975 n. 644, modificata dalla Legge 13 luglio 1990 n. 198, e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 giugno 1977 n. 409.

ART. 18 AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI

Presso il cimitero di via Roma è istituita una sala di autopsia, avente le caratteristiche di cui all'articolo 66 D.P.R. 285/1990, per l'esecuzione delle autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e per gli accertamenti disposti dall'autorità sanitaria relativi a salme di persone decedute, nell'ambito del territorio comunale, al di fuori di strutture sanitarie.

Il cimitero è altresì dotato di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Qualora alle suddette celle frigorifere vengano avviate salme di persone decedute in altri comuni appartenenti alla medesima ASL di Bergamo - Distretto Valle Imagna - Villa d' Almè, tali comuni sono tenuti al rimborso delle spese.

Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente articolo 15.

I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco o suo delegato e vengono eseguiti dopo il periodo di osservazione sotto il controllo del competente servizio della ASL.

Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.

Il medico curante ed il medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.

Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'articolo 32 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 è eseguito da personale tecnico del competente servizio dell'ASL, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'articolo 47 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

CAPO IV FERETRI

ART. 19 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

Fatto salvo quanto espressamente previsto al punto 8 della Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n. 10 per defunti di altre fedi religiose (inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone), nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 21.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio della ASL detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 20 VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

La chiusura del feretro deve essere fatta alla presenza dell' agente di Polizia Locale dell' Unione. Egli deve accertare:

- a) l'identità del cadavere, previo riconoscimento di due idonei testimoni;
- b) che sia stato rilasciato il permesso di seppellimento e, ove richiesto, il decreto di autorizzazione al trasporto della salma;
- c) che le casse e i cofani abbiano le caratteristiche previste dall'articolo 21 e rispondano ai requisiti necessari in relazione al tipo di sepoltura cui sono destinati e in relazione al trasporto.

Restano ferme le competenze di vigilanza attribuite dalla legge e dalle norme regolamentari al competente servizio di igiene pubblica della ASL.

Per le casse di zinco la saldatura a fuoco viene eseguita dagli addetti delle ditte di Onoranze Funebri, con l'impiego degli speciali apparecchi saldatori.

Alle estremità dei feretri destinati fuori comune devono essere apposti dall' agente di Polizia Locale i sigilli d'ufficio di ceralacca, a garanzia che il feretro non venga successivamente riaperto senza le necessarie autorizzazioni.

Tutti gli accertamenti e le operazioni compiute devono risultare da apposito verbale redatto dall' addetto al servizio presso il cimitero che svolge le specifiche mansioni; il verbale deve essere allegato al permesso di seppellimento e agli altri documenti che accompagnano la salma. Qualora la salma venga consegnata a un terzo vettore per il trasporto fuori comune, dal verbale deve risultare anche la consegna del cadavere all'incaricato del trasporto, che sottoscrive per ricevuta una copia del verbale stesso.

ART. 21 FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, e cioè:

- a) per inumazione:
- il feretro deve essere di legno con le caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- b) per tumulazione:
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'articolo 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- c) per trasferimento da comune a comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
- d) per trasporti da comune a comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'articolo 30, comma 5, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- e) cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare, a norma dell'articolo 62, lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del competente servizio della ASL la sostituzione del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, semprechè non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dalla ASL competente per comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, devono essere praticate nella cassa metallica idonee aperture al fine di consentire il processo di mineralizzazione ed al contempo di evitare il ristagno di liquidi.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ART. 22 FORNITURA DI FERETRI - FERETRI GRATUITI

Il Comune di Almè e quello di Villa d' Almè assumono l'onere della spesa per la cassa avente le caratteristiche di cui all'articolo 21, ciascuno per salme di persone residenti nel proprio

territorio appartenenti a famiglie indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal dirigente dei servizi sociali del comune, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 23 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o di altro materiale idoneo, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta dovrà essere indicato, oltre ai dati già previsti dall' articolo, per quanto noti, anche il luogo del suo rinvenimento.

TITOLO SECONDO SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

ART. 24 OGGETTO DEL REGOLAMENTO - RAPPORTI CON ALTRE FONTI DI DIRITTO

Con il presente atto fondamentale l'Unione dei Comuni di Almè e Villa d' Almè esercita la potestà regolamentare attribuita, in via generale, agli enti locali, nelle materie di propria competenza, dall'articolo 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e riconosciuta, per quanto riguarda il "trasporto dei defunti" dall'articolo 16 comma 1 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

La potestà regolamentare è esercitata limitatamente alle materie non disciplinate dal predetto D.P.R. n. 285/90, o dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265, o da altre fonti normative, ovvero, comunque, nel rispetto delle medesime.

ART. 25 SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - DIRITTO DI PRIVATIVA - LIMITI

Il trasporto dei defunti ha natura di servizio pubblico essenziale in conformità alle leggi ed ai contratti collettivi applicabili in materia di sciopero, ed agli effetti della legge penale.

Esso è esercitato dall'Unione dei Comuni di Almè e Villa d' Almè, con diritto di privativa, come consentito dal combinato disposto dell'articolo 112 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 1 numero 8 del R.D. n. 2578/1925, non abrogato dall'articolo 274 del D.Lgs. n. 267/2000, anche quando vengono richiesti, dagli interessati, servizi o trattamenti speciali.

La privativa è limitata solo ai trasporti funebri in senso stretto, cioè al carro ed al personale occorrente, e non si estende al trasporto dei parenti, conoscenti e altri partecipanti al corteo funebre, per cui vige il principio di libera concorrenza.

ART. 26 ECCEZIONI AL DIRITTO DI PRIVATIVA

In deroga al comma 2 del precedente articolo 25, sono ammessi i trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, ed i trasporti dei defunti militari, - eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri, ai sensi dell'articolo 19 commi 2 e 4 del D.P.R. n. 285/90.

Fermo restando il disposto del precedente comma, è fatto divieto alle imprese di onoranze funebri, che non abbiano stipulato il contratto di diritto pubblico di cui al comma 2 del successivo articolo, 27 con l'Unione, ente concedente, di eseguire trasporti, che si svolgano per intero nell'ambito del territorio dei rispettivi comuni.

Ove sia richiesto, il trasporto dei defunti da altro comune o dall'estero in arrivo ad Almè, ovvero ad altro comune o all'estero in partenza da Almè e Villa d' Almè, può avvenire anche con mezzi di imprese di onoranze funebri che non abbiano stipulato il contratto di diritto pubblico di cui al comma 2 del successivo articolo 27, semprechè il trasporto venga effettuato con gli automezzi di cui all'articolo 20 del D.P.R. n. 285/90.

ART. 27 CONCESSIONE A TERZI - PLURALITA' DI IMPRESE CONCESSIONARIE

L'Unione dei Comuni di Almè e Villa d' Almè provvede a gestire i servizi pubblici, oggetto del presente regolamento, nella forma della concessione a terzi, sussistendo ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, ravvisabili nella mancata disponibilità di automezzi

idonei, e di personale autista, da parte dell'ente concedente, nella maggiore competenza e professionalità delle imprese di onoranze funebri, e nella necessità di evitare disservizi nell'esecuzione dei trasporti.

La concessione dei servizi potrà essere rilasciata ad un' unica impresa di onoranze funebri, ovvero, anche contemporaneamente, a più imprese di onoranze funebri, previa stipulazione di apposito contratto di diritto pubblico, nella forma dell'atto pubblico, rogato dal Segretario dell' Unione, ai sensi dell'articolo 97 comma 4 lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, tra l' Unione stessa, ente concedente, e ciascuna delle imprese di onoranze funebri interessate.

La concessione avrà durata di tre anni, e potrà essere oggetto di un numero indefinito di rinnovi, per periodi di tempo di durata uguale a quella della concessione originaria, con le medesime procedure e modalità, escluso in ogni caso il rinnovo tacito della stessa.

ART. 28 SERVIZIO DEL TRASPORTO DEI FAMILIARI E DEI PARENTI, CONOSCENTI E ALTRI PARTECIPANTI AL CORTEO FUNEBRE

L' Unione dei Comuni riconosce che il trasporto dei familiari delle persone decedute, nonché dei parenti, conoscenti e altri partecipanti al corteo funebre, non rientrando tra i servizi o trattamenti speciali, di cui all'articolo 16 comma 1 lettera a) del D.P.R. n. 285/90, non può essere assunto con diritto di privativa, e, pertanto, può essere eseguito da qualsiasi impresa di trasporti, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, indipendentemente da un provvedimento di concessione, emanato dall'organo competente della medesima Unione.

Il cittadino può, quindi, rivolgersi a qualsiasi impresa di trasporti autorizzata, liberamente scelta, contrattando direttamente con tale impresa, senza alcun intervento dell' Unione dei Comuni di Almè e Villa d' Almè.

Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli del presente regolamento, relative al servizio del trasporto funebre, in quanto compatibili.

ART. 29 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - REQUISITI - PROCEDIMENTO

La stipulazione del contratto di diritto pubblico è subordinata alla presentazione, da parte delle imprese di onoranze funebri interessate, di istanza scritta, diretta all' Unione dei Comuni di Almè e Villa d' Almè - Ufficio Servizi Cimiteriali.

Le imprese di onoranze funebri devono, inderogabilmente, essere in possesso di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla-osta, permessi, o altri atti di consenso, comunque denominati, richiesti dalle leggi, o dai regolamenti, vigenti in materia, come condizioni per il legittimo esercizio dell'attività di impresa, oggetto del contratto.

Il possesso dei requisiti richiesti può essere comprovato, dalle imprese interessate, a titolo definitivo, mediante una o più dichiarazioni sostitutive di certificazioni, come consente l'articolo .46 lettera i) del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Tali dichiarazioni possono anche essere contenute nell'istanza stessa. La sottoscrizione dell'istanza, intesa ad ottenere la concessione, non è soggetta ad autenticazione, ove sia apposta in presenza di un dipendente addetto all'Ufficio dello Stato Civile, ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, legale rappresentante dell'impresa.

Ciò anche nei casi in cui l'istanza, intesa ad ottenere la concessione, contiene una o più dichiarazioni sostitutive, concernenti il possesso dei requisiti necessari a tal fine.

L' Ufficio Servizi Cimiteriali dell' Unione, responsabile del procedimento, acquisisce d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, delle amministrazioni competenti, come previsto dall'articolo 43 commi 3 e 5 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

ART. 30 CONTRIBUTI DI CONCESSIONE

Nel tariffario, riportato in appendice al presente regolamento, sono stabiliti i contributi di concessione, a carico delle imprese di onoranze funebri concessionarie, per i trasporti dalle stesse eseguiti.

Il pagamento del contributo di concessione, dovuto all' Unione dei Comuni di Almè e Villa d' Almè, sarà effettuato dagli incaricati delle imprese concessionarie agli sportelli dell'Ufficio Ragioneria su indicazione e proposta dell' Ufficio Servizi Cimiteriali dell' Unione. L' Ufficio Ragioneria rilascerà ricevuta dell' avvenuto pagamento.

ART. 31 LIBERTA' DI SCELTA DELL'IMPRESA DI ONORANZE FUNEBRI

La scelta dell'impresa di onoranze funebri, incaricata dell'esecuzione dei servizi, che costituiscono oggetto del presente regolamento, è un diritto soggettivo del cittadino, il cui esercizio spetta, in maniera esclusiva, ed insindacabilmente ai prossimi congiunti della persona deceduta.

Ogni atto o comportamento, posto in essere da amministratori e/o da dipendenti dei Comuni di Almè e Villa d' Almè, dell' Unione dei Comuni e/o da imprese di onoranze funebri concessionarie, il quale sia, di per sé, idoneo ad impedire, o limitare, l'effettivo esercizio di tale diritto, costituisce violazione del presente articolo di regolamento, a tutti gli effetti li legge.

ART. 32 SERVIZI DI CARATTERE BUROCRATICO - AMMINISTRATIVO

In conformità alla decisione della Sezione V[^] del Consiglio di Stato n. 4 del 16.01.1981, per lo svolgimento delle attività relative alla prestazione, ai parenti del defunto, dei servizi di carattere burocratico amministrativo, è necessaria e sufficiente la licenza del Questore, ai sensi dell'articolo 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D.18.06.1931 n. 773.

ART. 33 PERCORSI CONSENTITI

Il trasporto funebre consiste nel trasferimento del defunto dalla casa di abitazione alla chiesa, e dalla chiesa al Cimitero, ovvero dalla casa di abitazione, direttamente, al Cimitero.

Il corteo a piedi deve, di norma, seguire il percorso più, breve.

In casi particolari, il Presidente dell' Unione, sentito l'Ufficio di Stato Civile e la Polizia Locale, potrà anche autorizzare un percorso diverso.

Il carro funebre dovrà trovarsi sul posto, per eseguire il servizio, almeno mezz'ora prima dell'orario fissato per il funerale.

Il trasporto alla casa di abitazione di defunti deceduti in ospedale, o su suolo pubblico, dovrà avvenire almeno tre quarti d'ora prima dell' orario fissato per il funerale.

ART. 34 CARRI FUNEBRI - REQUISITI

Il servizio del trasporto funebre deve essere effettuato con l'impiego di n. 1 carro funebre, sia nel caso di defunti adulti che per il trasporto dei defunti minori.

I carri destinati al trasporto dei defunti debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica, o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile, secondo le

prescrizioni dell'articolo 20 del D.P.R. n. 285/90.

Detti carri possono essere posti in servizio, da parte delle imprese di onoranze funebri concessionarie, solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal competente servizio dell' ASL. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro, in ogni suo trasferimento, per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

I carri funebri devono essere dotati di impianto audiofonico.

ART. 35 PERSONALE - DIVISA - COMPITI

Ogni trasporto dovrà essere effettuato con personale qualificato ed in numero sufficiente sia che si tratti di defunti adulti che di defunti minori, fino a dieci anni.

Il personale deve essere fornito, a cura e spese delle imprese concessionarie, di divisa, di tipo diverso da quella in dotazione al personale comunale addetto ai servizi cimiteriali.

Spetta al personale delle imprese concessionarie prelevare la bara dalla camera ardente, ovunque sia stata allestita, e provvedere al trasporto del feretro, ai sensi del precedente articolo 33.

Il personale non potrà abbandonare il servizio senza essere stato autorizzato, né prestarsi ad operazioni non inerenti ai propri compiti.

Il trasporto effettuato a spalla, eseguito esclusivamente da dipendenti autorizzati delle imprese concessionarie, potrà essere autorizzato dal Presidente dell' Unione in casi eccezionali, quando i defunti siano persone particolarmente note o che abbiano prestato la propria opera a favore della cittadinanza. Anche in tali casi, il carro funebre dovrà, comunque, accompagnare il corteo funebre.

ART. 36 ORARIO DEI TRASPORTI E DEI FUNERALI

I trasporti funebri si effettuano ogni giorno con esclusione delle Domeniche, della giornata in cui si celebra il Santo Natale e delle giornate in cui ricorre Ferragosto e il primo giorno di inizio d'anno, e in un orario stabilito in modo che il feretro a cui dare sepoltura arrivi al cimitero in una delle seguenti fasce orarie:

Orario invernale (periodo di vigenza dell'ora solare)

tra le ore 8:00 e le ore 11:00

tra le ore 13:00 e le ore 16:00

Orario estivo (periodo di vigenza dell'ora legale)

tra le ore 8:00 e le ore 11:00

tra le ore 13:00 e le ore 17:30. (1)

L'orario del funerale è stabilito dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, anche d'intesa con l'Ufficio di Stato Civile se ne è il caso, sulla base della libera scelta espressa dai famigliari interessati comunicata direttamente al predetto Ufficio, anche telefonicamente, oppure tramite l'impresa di onoranze funebri incaricata dagli stessi, salvo che nel giorno e nell'orario prescelto sia già stato fissato, in precedenza, un altro funerale. (2)

In caso di pluralità di istanze per la fissazione di funerali, tutte per un identico giorno e nel medesimo orario, il criterio di priorità nell'accoglimento delle stesse è costituito dall'ordine cronologico di ricevimento delle richieste.

(1) e (2) Commi così modificati dalla deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 5 del 10 aprile 2008.

ART. 37 ONERE DELLA SPESA PER IL TRASPORTO

Il trasporto dei defunti, come è consentito dall'articolo 16 comma 1 del D.P.R. n. 285/90, é, di

regola, a pagamento, anche quando non vengono richiesti servizi o trattamenti speciali.

Il servizio del trasporto dei defunti è di unica categoria, sia per i defunti adulti, sia per i defunti minori.

Il tariffario è riportato in allegato al presente regolamento.

L' unica impresa di onoranze funebri, concessionaria del servizio, ovvero, nel caso di pluralità di concessionari, ciascuna delle imprese di onoranze funebri, concessionarie del servizio, è tenuta ad emettere per ogni singolo trasporto effettuato, regolare fattura, esente da I.V.A., da intestare ai prossimi congiunti della persona deceduta.

La tariffa stabilita, ai sensi del comma 3 del presente articolo, costituisce il prezzo massimo, che l' unica impresa di onoranze funebri, concessionaria del servizio, ovvero ciascuna delle imprese di onoranze funebri, concessionarie del servizio, può, legittimamente, esigere dai prossimi congiunti della persona deceduta, per i servizi effettuati.

Fermo restando tale limite massimo, nel caso di pluralità di concessionari, tra le singole imprese di pompe funebri concessionarie, in forza del contratto di diritto pubblico, stipulato con Unione dei Comuni di Almè e Villa d' Almè, ente concedente, vige il principio della libera concorrenza, con la facoltà di praticare anche prezzi inferiori a quelli stabiliti, ai sensi del comma 3 del presente articolo.

In ogni caso, il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

ART. 38 FUNERALI DI POVERTA'

Per le persone morte nei territori comunali di Almè e Villa d' Almè, qualunque ne fosse in vita la residenza, quando sia accertata l' inesistenza di persone obbligate ad assumersi l'onere delle spese funebri, in base all'articolo 433 del Codice Civile, le imprese, di onoranze funebri concessionarie sono tenute, - secondo un criterio di turnazione, a fornire la cassa di legno più economica, e ad effettuare il trasporto, comunque, in una forma che garantisca il decoro del servizio, esclusi, in ogni caso, servizi o trattamenti speciali.

L' impresa concessionaria, obbligata per turno, è tenuta ad emettere, per la fornitura della cassa di legno, e per il trasporto effettuato, regolare fattura, esente da I.V.A. - da intestare a seconda dei casi al Comune di Almè o a quello di Villa d' Almè. La fattura sarà pagata dalla Ragioneria competente entro trenta giorni.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui non risulti, nel momento in cui occorre provvedere con urgenza al funerale, l' esistenza di persone obbligate per le spese funebri.

Le stesse disposizioni sono applicabili nei casi in cui sia accertata l' esistenza di persone obbligate, le quali, tuttavia, si rifiutino, per qualsiasi motivo, di assumersi l'onere della spesa.

Nell'ipotesi prevista dal comma 3, qualora venga successivamente accertata l' esistenza di persone obbligate per le spese funebri, e nell' ipotesi prevista dal comma 4, i Comuni di Almè e Villa d' Almè eserciteranno l' azione di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati, salvo che questi ultimi comprovino la loro impossibilità di pagare.

Per le persone morte fuori del territorio dei due Comuni, ma aventi la residenza in vita in uno di essi, quando sia accertata l' inesistenza di persone obbligate ad assumersi l' onere delle spese funebri, in base all'articolo 433 del Codice Civile, ovvero nelle ipotesi previste dai commi 3 e 4, e qualora il Comune, nel cui territorio è avvenuto il decesso, non si assuma l'onere della spesa, tale onere sarà assunto dal Comune di competenza. Si applicano, anche in questi casi, le disposizioni sulla rivalsa di cui al precedente comma 5.

Tali servizi saranno commissionati alla Concessionaria dall' Unione dei Comuni di Almè e Villa d' Almè.

Contestualmente alla stipulazione del contratto di diritto pubblico, di cui al comma 2 del precedente articolo 27, l' impresa di onoranze funebri è tenuta a comunicare formalmente, per iscritto, all' Unione dei Comuni di Almè e Villa d' Almè, ente concedente, un elenco dettagliato di tutte le forniture e prestazioni, comprese nei funerali di povertà, con i corrispondenti prezzi

praticati, liberamente determinati dall'impresa medesima. L'impresa eseguirà le forniture, ed effettuerà le prestazioni, relative ai funerali di povertà, applicando i prezzi formalmente comunicati all'Unione.

Le stesse disposizioni si osserveranno in occasione dei rinnovi della concessione.

ART.39 RECUPERO DEFUNTI

Le imprese di onoranze funebri concessionarie sono tenute, in conformità al contratto di diritto pubblico, da esse stipulato con l'Unione, ad effettuare, secondo un criterio di turnazione, il servizio di recupero dei defunti su suolo pubblico, consistente nel trasporto dei defunti dal luogo del decesso alla camera mortuaria, ubicata presso il Cimitero di via Roma.

ART. 40 DISPOSIZIONI SPECIALI PER I TRASPORTI AL CIMITERO DI BRUNTINO

Per il trasporto di cadaveri o resti al Cimitero di Bruntino, gestito dal Comune di Villa d' Almè, è fatta salva la prevalenza, sulle disposizioni contenute nel presente regolamento, di quelle delle convenzioni già stipulate o che saranno stipulate tra i due comuni interessati, ai sensi degli articoli 13 comma 2 e 30 commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

E' comunque necessario che lo stesso Comune dichiari che il defunto era originario di Villa d' Almè e che ne autorizzi il trasporto a quel cimitero.

ART. 41 RESPONSABILITA' DELLE IMPRESE PER IL FATTO DEI LORO DIPENDENTI

Le imprese di onoranze funebri, concessionarie dei servizi, oggetto del presente regolamento, sono direttamente responsabili, sia nei confronti dell'Unione dei Comuni di Almè e Villa d' Almè, ente concedente, sia nei confronti dei privati cittadini interessati, per i danni, arrecati dal fatto illecito dei loro dipendenti, nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti, come è previsto dall'articolo 2049 del Codice Civile.

ART. 42 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO

Le imprese di onoranze funebri concessionarie devono eseguire i servizi concessi, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 285/90 e nel presente regolamento, e di quelle che potranno essere impartite dai Sindaci, quali Ufficiale del Governo, ed Autorità Sanitaria Locale, per il tramite degli Uffici di Stato Civile.

Le infrazioni alle disposizioni degli articoli 25 comma 1, 26 comma 2, 30 comma 2, 31 comma 2, 33, 34, 35, 37 commi 4-5 e 7, 38 commi 1, 4 e 7, e 39, del presente regolamento, sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie, da un minimo di Euro 85,00.= sino ad un massimo di Euro 850,00.= in conformità all'articolo 10 della Legge 24.11.1981 n. 689.

Per il procedimento sanzionatorio, si applicano le disposizioni contenute nella Legge n. 689/81, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 43 REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, originariamente rilasciata, o già rinnovata, ai sensi del comma 3 del

precedente articolo 27, potrà essere revocata, con provvedimento motivato, adottato dal Dirigente del Settore competente, ai sensi dell'articolo 107 comma 3 lettera i) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

- 1) quando venga, a mancare anche una sola delle autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nullastata, permessi, o altri atti di consenso, comunque denominati, richiesti dalle leggi o dai regolamenti, vigenti in materia, come condizioni per il legittimo esercizio dell'attività di impresa, oggetto del contratto;
- 2) ovvero per gravi ragioni di ordine pubblico, o di igiene e sanità, o per gravi infrazioni al disposto del comma 7 del precedente articolo 37;
- 3) ovvero per continuo, o reiterato, disservizio nell'espletamento dei servizi oggetto del contratto, in base al precedente articolo 42.

Il responsabile del procedimento preordinato all'adozione del provvedimento di revoca, nella comunicazione di avvio del procedimento, di cui agli articoli 7 e 8 della Legge 07.08.1990 n. 241, dovrà contestare in forma specifica l'addebito all'impresa concessionaria, e tenere conto di eventuali memorie o documenti, presentati dalla stessa, ai sensi dell'articolo 10 comma 1 lettera o della Legge n. 241/90.

ART. 44 POTESTA' DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO

L'Unione dei Comuni di Almè e Villa d' Almè, nell'esercizio della potestà di cui al comma 1 del precedente articolo 24, ha, comunque, piena facoltà di apportare modifiche al presente regolamento, per superiori ragioni di interesse pubblico, al fine di garantire il buon andamento dei servizi concessi.

TITOLO TERZO CIMITERI

CAPO I CIMITERI

ART. 45 ELENCO DEI CIMITERI

Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 l'Unione dei Comuni di Almè e Villa d' Almè provvede al servizio di seppellimento nel cimitero consortile di via Roma ubicato nel territorio comunale di Almè.

Il Comune di Villa d' Almè dispone inoltre in modo autonomo di un proprio ulteriore cimitero ubicato in frazione Bruntino ove vengono seppelitte le persone decedute residenti nella medesima frazione.

ART. 46 DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spetta al Presidente dell'Unione.

L'Unione dei Comuni di Almè e Villa d' Almè provvede, con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli articoli 113 e seguenti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, alla manutenzione del cimitero, ed in particolare ai seguenti servizi cimiteriali, nell'ordine di priorità stabiliti dalle lettere:

- a) scavo e reinterro delle fosse mediante pale meccaniche;
- b) muratura e smuratura loculi, ossari e tutte le sepolture realizzate dal Comune. La muratura o smuratura di loculi facenti parte di tombe o cappelle private potrà essere effettuata da ditte iscritte nel registro di cui all'art. 126;
- c) pulizia e manutenzione generale di tutte le opere e servizi interni, ed in particolare: viali, piazzali, cunette, pozzetti, fognature, porticati, monumenti del comune e campi di sepoltura;
- d) falciatura della erba nei campi e viali;
- e) sgombero della neve;
- f) formazione e manutenzione delle aiuole e tappeti erbosi, e cura delle piante ornamentali e delle siepi non appartenenti a sepolture private;
- g) demolizione dei monumenti esistenti sulle tombe abbandonate o scadute, con rimozione e trasporto dei materiali provenienti da tali demolizioni e da opere murarie in genere nei magazzini del cimitero;

Le operazioni di inumazione, tumulazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero e alla ditta aggiudicatrice dell'apposito appalto.

Competono esclusivamente all'Unione dei Comuni le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il competente servizio di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento del cimitero e propone al Presidente dell'Unione i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 47 REPARTI DEL CIMITERO DI VIA ROMA

Il cimitero di via Roma è suddiviso nei seguenti reparti, specificamente individuati dal piano regolatore cimiteriale di cui all'articolo 53:

- A) Campi di inumazione per adulti;
- B) Campi di inumazione per bambini di età inferiore a 10 anni;
- C) Campi di mineralizzazione;
- D) Aree per tombe in concessione a due, quattro posti;
- E) Aree per tombe di famiglia;
- F) Tombe di proprietà dell' Unione da dare in concessione;
- G) Reparti di proprietà dell' Unione destinati a loculi per adulti e per bambini, ad ossari e a nicchie cinerarie;
- H) Cappelle di famiglia (esistenti e confermate più aree per la realizzazione di nuove cappelle);
- I) Cappelle per la sepoltura di religiosi e di sacerdoti;
- J) Mausoleo sacrario dei caduti;
- K) Ossario comune.

I campi di cui al punto A) sono distinti in campi ad inumazione decennale e campi ad inumazione con concessione ventennale.

I campi di cui al punto B) sono costituiti da sepolture ad inumazione ventennale senza concessione disposte lungo la parte conclusiva del viale centrale del cimitero, in area appositamente dedicata e di prossima attuazione.

ART. 48 REPARTI SPECIALI

Nell' interno del cimitero è possibile prevedere nuovi reparti speciali, ad oggi non individuati dal piano cimiteriale da destinare al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le spese da sostenere per l' eventuale formazione di tali nuovi reparti dovranno essere a totale carico delle comunità richiedenti.

Altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della giunta comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità nei luoghi appositamente individuati dal piano cimiteriale.

ART. 49 AMMISSIONE NEL CIMITERO DI VIA ROMA

Nel cimitero di via Roma, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone che, ovunque decedute, al momento della morte avevano la propria residenza nei Comuni di Almè o Villa d'Almè e relative frazioni. (1)

Le salme di persone non residenti ad Almè o Villa d' Almè non possono essere, in alcun caso, ricevute e seppellite nel cimitero. Fanno eccezione a tale disposizione le salme di persone anziane che abbiano dovuto trasferire la residenza da Almè o Villa d' Almè in altri comuni per essere accolte in case di riposo o presso familiari per la necessaria assistenza, le salme di religiosi nativi di Almè o Villa d' Almè che hanno svolto in vita la propria missione in altro luogo e all' estero, le salme di privati cittadini che, pur non essendo nativi di Almè o Villa d' Almè, hanno esercitato attività lavorativa nei medesimi comuni per almeno 25 anni, in modo continuativo, a servizio delle Istituzioni dei medesimi Comuni, o che hanno illustrato il Comune di Villa d' Almè o di Almè per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone titolari del diritto di sepulcro in una sepoltura in concessione.

Potranno essere sepolte nel cimitero anche le salme o resti mortali di persone che abbiano risieduto per circa trenta anni nel territorio dei Comuni associati e, nel medesimo cimitero, vi siano sepolti altri famigliari (genitori o fratelli o figli o coniuge). (2)

L'ammissione alla sepoltura di cui al presente articolo è disposta dal Responsabile del servizio, fatto salvo il potere di deroga di cui al successivo articolo. (3)

(1) Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 5 del 10 aprile 2008.

(2) e (3) Commi così aggiunti dalla deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 5 del 10 aprile 2008.

ART. 50 DEROGHE

In deroga al comma 1 dell'art. 49, il Presidente, per particolari motivi, può autorizzare, sentito il Responsabile del Servizio, il ricevimento ed il seppellimento di salme o resto mortali di cittadini residenti altrove. (1)

(1) Articolo così sostituito dalla deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 5 del 10 aprile 2008.

ART. 51 RICEVIMENTO DELLA SALMA PRESSO IL CIMITERO - CAMERA MORTUARIA

Ottenuto il permesso di seppellimento e trasporto redatto a cura dell' Ufficio di Stato Civile del comune di partenza della salma, l'Ufficio Cimiteriale dà avviso, al personale, dei funerali e degli arrivi salma previsti per ciascuna giornata, specificando l'orario dei servizi e, per i feretri destinati a sepoltura in concessione, il luogo in cui la salma deve essere sepolta e disponendone la sepoltura a mezzo di ordine di servizio alla Ditta appaltatrice del servizio e al necroforo.

Il personale addetto al Cimitero riceve i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verifica che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dei documenti prescritti dalla legge e dal presente regolamento, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo.

Le cassette di cui all'articolo 22, devono essere accompagnate da una dichiarazione della struttura sanitaria di provenienza relativa al contenuto delle cassette.

Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso la camera mortuaria del cimitero, dandone notizia agli organi competenti.

Nella camera mortuaria del cimitero, che deve avere le caratteristiche previste dall'articolo 65 del D.P.R. 285/1990, possono sostare anche i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della cremazione o della sepoltura.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 52 DISPOSIZIONI GENERALI

Le caratteristiche del suolo per i campi comuni per l' inumazione decennale e ventennale, l' ampiezza dei campi, la divisione in riquadri, l' ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Nell'effettuare lo scavo e il reinterro delle fosse bisogna in particolare avere cura che:

- a) vengano messe in disparte tutte le pietre che affiorano, in modo che sui feretri da inumare sia posta solamente terra;
- b) vengano evitate dispersioni di ossa;
- c) venga formato il tumulo di terra a displuvio.

Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e dal successivo articolo 53.

ART. 53 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Contestualmente all'approvazione del presente regolamento, il consiglio dell'Unione approva il piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

Nella elaborazione del piano si è tenuto conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, formulate in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si renderanno possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

La delimitazione dei reparti indicati dai precedenti articoli 47 e 48, risulta da apposite planimetrie di azzonamento generale del cimitero allegate al Piano

Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Almeno ogni dieci anni il Comune di Almè e il Comune di Villa d' Almè sono tenuti a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 54 INUMAZIONE

Le sepolture per inumazione si distinguono in sepolture in campo decennale adulti, in campo ventennale bambini e in sepolture in concessione ventennale adulti onerose, della durata di 20 anni.

Le sepolture per inumazione in campo decennale hanno durata di 10 anni dal giorno

del seppellimento e sono assegnate d'ufficio, gratuitamente, ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura diversa, dietro versamento del solo corrispettivo del servizio (sepoltura e successivo disseppellimento) come peraltro indicato all' art. 1 comma 7bis della Legge 28/2/2001 n° 26. Uguale regime di gratuità è riservato anche alle sepolture ventennali bambini.

Le sepolture per inumazione in concessione ventennale vengono invece assegnate secondo le norme del titolo IV dietro versamento di un corrispettivo di occupazione dell'area, come indicato nelle tabelle allegate.

Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre è d'obbligo l'impiego della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa, di legno e zinco.

Art. 55 CAMPI DI MINERALIZZAZIONE (1)

Per consentire l'effettiva liberazione dei loculi o delle aree dove esistono sepolture a tumulazione o inumazione, alla scadenza delle concessioni, (o del normale periodo di rotazione) i resi delle salme non completamente mineralizzate saranno inumate in fosse, situate in appositi campi (Campi di Mineralizzazione) esistenti all'interno del cimitero.

L'inumazione dei resti è gratuita e per un periodo di cinque anni; il tempo di seppellimento determinato dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/90, potrà comunque essere ridotto a due o tre anni nel caso si facesse ricorso, per il trattamento dei resti mortali e del terreno adiacente, all'impiego di sostanze biodegradanti (punto 2 della Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n. 10).

La cura e manutenzione dei campi di mineralizzazione è di esclusiva competenza dell'Unione. E' proibito, pertanto, il posizionamento di qualsiasi ornamento, anche floreale, delle sepolture presenti nei campi di mineralizzazione. Sarà consentito il posizionamento di fiori freschi recisi o artificiali esclusivamente negli appositi contenitori che l'Unione provvederà a posizionare unitamente al posizionamento dei cippi o delle croci identificativi di ogni sepoltura.

(1) Articolo così modificato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n.14 del 26 ottobre 2010.

ART. 56 TUMULAZIONE

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune, dall' Unione o dal concessionario di aree.

Le sepolture a sistema di tumulazione nei manufatti di proprietà dell' Unione e quelle da realizzare sulle aree libere destinate alla costruzione di sepolture private, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV.

A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non possono essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70, larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Le camere di cemento devono inoltre avere una pendenza verso l' interno del due per mille.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Nella tumulazione ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato. I loculi possono essere a più piani sovrapposti, ma in tal caso deve essere realizzato uno spazio di manovra per consentire, in ogni fase dell'intervento, l'agevole e sicuro accesso e operatività al personale addetto, nonché per il diretto accesso ai singoli feretri in modo che non si debbano manomettere i loculi soprastanti o quelli vicini.

ART. 57 DEPOSITO PROVVISORIO

A richiesta degli interessati il feretro è provvisoriamente deposto in un loculo dell' apposito reparto, previo pagamento del canone stabilito.

La provvisorietà è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che all'atto di approvazione hanno già ottenuto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una sepoltura a tumulazione collettiva, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture a tumulazione;
- c) per assoluta indisponibilità di loculi destinati a tumulazioni definitive.

La durata del deposito provvisorio non può protrarsi oltre il termine assegnato al concessionario per la realizzazione dei lavori di costruzione nel caso a), o ripristino delle sepolture private nel caso b), o oltre alla data della disponibilità di una sepoltura definitiva diversa dal campo a inumazione decennale nel caso c).

Il nolo del loculo per il deposito provvisorio deve risultare da richiesta scritta, protocollata, sottoscritta dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l' Ufficio Servizi Cimiteriali.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia richiesto l' estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori nel caso a) e b), si provvede, previa diffida, a inumare la salma in campo decennale a spese del concessionario inadempiente.

E' consentita, con le stesse modalità di cui sopra, la tumulazione provvisoria di cassette contenenti resti mortali e di urne cinerarie.

**CAPO IV
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI****ART. 58 ESUMAZIONI ORDINARIE**

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del D.P.R. 285/1990, e cioè dieci anni, con la sola eccezione delle inumazioni di quelle dei bambini e di quelle in concessione, la cui durata è localmente stabilita in venti anni. Lo stesso periodo decennale di inumazione in campo comune si osserva per le salme che, per qualunque ragione, vengano estumulate da sepolture in muratura prima che siano decorsi venti anni dalla tumulazione. Alla scadenza del decennio si procede d' ufficio ad esumazione ordinaria.

Di norma in ogni altro caso il periodo di inumazione in campo di mineralizzazione è di cinque anni; il tempo di seppellimento può comunque essere ridotto a due anni nel caso si faccia ricorso per il trattamento dei resti mortali e terreno adiacente all' impiego di sostanze biodegradanti (punto 2 della Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n° 10).

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte durante tutto l' anno, purchè in presenza di condizioni climatiche favorevoli.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Presidente dell' Unione con propria ordinanza, nel rispetto del comma precedente.

Dopo ogni esumazione il necroforo deve redigere apposito verbale che viene sottoscritto dallo stesso e dai parenti che hanno assistito all' operazione.

E' compito del necroforo stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

E' consentita la cremazione dei resti mortali risultanti dopo il periodo di inumazione decennale e dei resti recuperati dopo il periodo di mineralizzazione.

ART. 59 AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

Annualmente l' Ufficio Servizi Cimiteriali dell' Unione cura la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L' inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo decennale e ventennale è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all' albo cimiteriale, all' Ufficio Servizi Cimiteriali e all' albo pretorio di ciascun comune con congruo anticipo, nonché con cartelli da esporre nei campi interessati.

ART. 60 ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Le esumazioni straordinarie delle salme inumate non possono essere eseguite, salvo casi particolari e salvo provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, prima della ordinaria scadenza di 10 anni prevista dal precedente art. 58. Ciò in considerazione della consistenza del terreno e per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori addetti alle operazioni relative.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, e cioè da ottobre ad aprile, salvi i casi disposti dall'Autorità Giudiziaria. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall' autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell' elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità.

Quando è accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l' esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il competente servizio dell' ASL dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale tecnico del competente servizio dell' ASL che impartisce le opportune disposizioni di carattere igienico sanitario.

ART. 61 ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza o alla decadenza della concessione, indipendentemente da quanto tempo la salma sia rimasta effettivamente tumulata, con destinazione della salma stessa, ove non completamente mineralizzata, alla inumazione in campo di mineralizzazione.

Annualmente l' Ufficio Servizi Cimiteriali cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, viene esposto per la durata di un anno all'albo cimiteriale, presso l'ufficio stesso e presso l'albo pretorio di ciascun Comune. Inoltre su ogni singola sepoltura in scadenza viene affisso apposito avviso di scadenza, per la durata di un anno.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione cimiteriale.

Se il cadavere estumulato risulta completamente mineralizzato i resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a ossari, loculi o tombe in concessione, secondo quanto prevede il successivo articolo 64.

Se il cadavere rimasto tumulato per almeno venti anni non risulta in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato all' inumazione in campo di mineralizzazione. Il periodo di inumazione è fissato in 5 anni.

Se il cadavere rimasto tumulato per meno di venti anni non risulta in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato all'inumazione in campo comune, a norma dell'articolo 58.

In alternativa alla inumazione in campo di mineralizzazione o in campo comune i resti mortali possono essere avviati alla cremazione, laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Presidente dell' Unione con propria ordinanza.

ART. 62 ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

Sono straordinarie le estumulazioni a cui si procede:

- a) prima della scadenza della concessione, su ordine dell' Autorità Giudiziaria per motivi di giustizia, oppure su richiesta degli aventi titolo per la traslazione del feretro in altra sepoltura a tumulazione o per il suo trasporto in altro cimitero, o per cremazione;
- b) alla scadenza della concessione quando venga richiesta la traslazione del feretro in altra sepoltura a tumulazione o il suo trasporto in altro cimitero, o per cremazione.
- c) da tumulati provvisori a tumulazione definitiva.

Le estumulazioni straordinarie per traslazione della salma in altra sepoltura devono avvenire, previa autorizzazione del Presidente dell' Unione o suo delegato rilasciata su istanza degli interessati.

All' estumulazione deve essere verificata la perfetta tenuta del feretro e la sua idoneità al trasferimento in altra sede senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

In caso di non perfetta tenuta del feretro, ne può essere ugualmente consentito il trasferimento previa idonea sistemazione, a spese dell'interessato.

Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate dopo qualunque periodo di tempo dalla tumulazione, purchè siano trascorsi meno di 10 anni dalla data di tumulazione, altrimenti si applica il disposto del comma 2 del precedente articolo 58.

I titolari di concessioni di colombari, aree trentennali, ossari che procedano all' estumulazione straordinaria di un proprio congiunto, per trasferimento nella nuova sepoltura, in data anteriore alla scadenza della concessione del loculo, ne perdono il diritto e il corrispettivo relativo al periodo non goduto. Se la nuova collocazione è in loculo, tomba di proprietà dell' Unione, ossario dovrà essere sottoscritta una nuova concessione.

ART. 63 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

Le operazioni di esumazione ed estumulazione, sia ordinaria che straordinaria, sono onerose, salvo i casi di indigenza o di esecuzione per ordine dell' Autorità giudiziaria. Per le estumulazioni o esumazioni ordinarie è data facoltà al concessionario di corrispondere la tariffa già all'atto della stipula della concessione (1)

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie non promosse d' ufficio sono sottoposte al pagamento del corrispettivo previsto. Per quelle ordinate dall' Autorità Giudiziaria, si applica l' articolo 106 del Regio Decreto 23 dicembre 1865 n. 2704 e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Le eventuali spese per l' assistenza del competente servizio della ASL alle operazioni di esumazione e di estumulazione gravano sui soggetti che hanno chiesto di procedere o, quando si procede d' ufficio, sull' Unione, salvi gli eventuali diritti di rivalsa.

(1) Comma così modificato con deliberazione del Consiglio dell' Unione n. 13 del 7 luglio 2005)

ART. 64 RACCOLTA DELLE OSSA

Le ossa raccolte in ciascuna esumazione ed estumulazione promossa d' ufficio sono raccolte in idonei contenitori, a disposizione di chi volesse provvedere alla loro tumulazione in ossario, in loculo o in tomba ovvero alla loro cremazione previo pagamento dello specifico corrispettivo previsto.

Al momento stesso dell' esumazione od estumulazione, se non è richiesto diversamente, le ossa vengono definitivamente collocate nell'ossario comune.

ART. 65 OGGETTI DA RECUPERARE

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al personale operante al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto atto in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al personale che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, vengono consegnati all'economista dell'Unione che provvede ad alienarli.

ART. 66 DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI E DEGLI ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE

I materiali, gli ornamenti e le opere installate su ogni tipo di sepoltura, anche a carattere privato, al momento delle esumazioni o alla scadenza o decadenza delle concessioni, passano in proprietà dell'Unione dei Comuni, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe e le cappelle possono essere nuovamente concesse secondo le modalità indicate nel titolo IV.

Su richiesta del concessionario o dei suoi eredi l'Ufficio Servizi Cimiteriali può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere nel caso di cambiamento di sepoltura all'interno del cimitero o in favore di sepoltura di coniuge, parenti od affini entro il terzo grado.

Il concessionario o i suoi eredi possono chiedere, quando si verifica una causa di estinzione della concessione, di riscattare a pagamento e con diritto di prelazione su chiunque altro interessato, statue o fregi di particolare valore affettivo. Le fotografie che erano collocate sulla sepoltura vengono restituite alla famiglia a condizione che ne sia fatta richiesta prima della data di esumazione o estumulazione.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate all'interno del cimitero in luogo idoneo.

**CAPO V
CREMAZIONE****ART. 67 SERVIZIO PUBBLICO DI CREMAZIONE**

La cremazione è servizio pubblico essenziale, rientrante nelle competenze comunali, a norma dell'articolo 343 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265, degli articoli 56, 78 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 e dell'articolo 26 bis del Decreto-legge 28 dicembre 1989 n. 415, convertito con modificazioni nella Legge 28 febbraio 1990 n. 38.

Tale servizio presuppone l'invio alla cremazione presso idonei impianti con spese a completo carico del richiedente nel più breve tempo possibile e senza ingiustificate soste della salma presso le strutture del cimitero di via Roma.

ART. 68 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

Presso il cimitero dell' Unione non esistono allo stato attuale forni per l'incenerimento dei cadaveri o dei resti degli stessi.

ART. 69 MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

L' autorizzazione di cui all'articolo 79, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, dietro presentazione di uno dei seguenti documenti:

- a) estratto della disposizione testamentaria dalla quale risulti la volontà del defunto di essere cremato;
- b) dichiarazione del coniuge del defunto da cui risulti la volontà di far cremare la salma; in mancanza del coniuge, la dichiarazione di volontà è espressa dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, la dichiarazione deve essere fatta in forma scritta e la sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi dell'articolo 21 comma 2 del D.P.R. 28.12.00 n. 445;
- c) dichiarazione di volontà di essere cremato, in carta libera scritta e datata, sottoscritta di proprio pugno dall'iscritto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati; in ogni caso la dichiarazione deve essere convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.

In ogni caso deve essere anche prodotto un certificato, in carta libera, del medico curante o del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Il certificato deve inoltre espressamente contenere la menzione dell' assenza di protesi metalliche (es. pacemaker).

Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre invece la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

E' consentita anche la cremazione di minori di età o di persone interdette quando chi esercita la potestà dei genitori o la tutela dichiara, nelle forme previste dalla precedente lettera b, di voler far cremare la salma.

ART. 70 URNE CINERARIE

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in ossari, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata.

Le urne cinerarie possono essere accolte nelle nicchie cinerarie realizzate da associazioni per la cremazione di cui all'articolo 79, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, riconosciute a termine del Codice Civile, costruite in aree avute in concessione dal' Unione dei Comuni nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. L' Unione esercita gli opportuni controlli sulle tariffe di subconcessione delle nicchie cinerarie.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune ubicato nell'ossario comune.

CAPO VI POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 71 ORARIO

Il cimitero di via Roma è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Presidente dell'Unione dei Comuni di Almè e Villa d'almè. La medesima Unione dei Comuni dà avviso sulla stampa locale di ogni variazione stagionale dell'orario.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. Al segnale di chiusura del cimitero, dato mediante il suono della campana o ad altro segnale acustico quindici minuti prima dell'orario stabilito, i cancelli di ingresso vengono chiusi e nessuno, ad eccezione degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, può più entrare, mentre i visitatori e i lavoratori che si trovano all'interno devono portarsi verso l'uscita in modo che la chiusura non avvenga oltre l'ora prescritta.

La visita del cimitero da parte del pubblico fuori orario è subordinata al permesso da rilasciarsi per comprovati motivi.

ART. 72 DISCIPLINA DELL' INGRESSO

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali, fatta eccezione per i ciechi cui è stata formalmente riconosciuta la necessità di movimento con cane-guida;
- b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- c) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

E' concesso il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, solo ai disabili muniti di apposito tesserino rilasciato dalla competente ASL.

Le imprese edili, i marmisti, i fioristi che intendono accedere nei cimiteri con propri automezzi per il trasporto di piante, fiori e attrezzi devono munirsi di apposito permesso rilasciato dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.

I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati che debbono trasportare all' interno del cimitero materiali da costruzione e altro, debbono circolare lungo i viali, a velocità ridotta, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri e avendo cura di non cagionare danni a cose o persone.

ART. 73 DIVIETI SPECIALI

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalla tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, giardini, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
- h) abbandonare o depositare presso le tombe attrezzi e materiali di pulizia;
- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- l) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la

- preventiva autorizzazione dell' Ufficio Servizi Cimiteriali; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- m) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - n) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - o) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal personale addetto del cimitero;
 - p) svolgere qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Chiunque tenesse, nell' interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, viene, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, denunciato alla polizia municipale, carabinieri ovvero alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 74 RITI FUNEBRI

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri per la collettività dei defunti.

ART. 75 CONSEGNA CHIAVI DELLE CAPPELLE

I concessionari di cappelle sono tenuti a depositare un esemplare delle chiavi dei cancelli e delle porte di ingresso alle sepolture presso l' Ufficio di custodia del cimitero; il personale operante nel cimitero o suo delegato può accedere alle cappelle private in qualunque momento per controlli ed altre esigenze di servizio.

ART. 76 RECLAMI DEL PUBBLICO

Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai servizi cimiteriali debbono essere presentati per iscritto al competente Ufficio Servizi Cimiteriali.

CAPO VII COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

ART. 77 ORNAMENTAZIONE DELLE SEPOLTURE IN CAMPI DI INUMAZIONE DECENNALI E VENTENNALI

Ogni fossa nei campi di inumazione decennali per adulti e ventennali per bambini è contraddistinta da una croce, fornita e messa in opera dall'Unione dei Comuni direttamente o per il tramite della ditta cui vengono affidati i servizi cimiteriali, costituita da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sulla croce viene applicata, sempre a cura dell'Unione, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati e a propria cura e spese, su ogni fossa in campo decennale è consentita l'apposizione di cordoni di pietra naturale delimitanti un rettangolo di m. 1 x 2 o di un

monumento copritomba di materiale lapideo di superficie complessiva impermeabile non superiore ai due terzi della superficie della fossa.

Sulle sepolture a inumazione in concessione ventennale il concessionario è obbligato, a porre in opera, a sua cura e spese, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla inumazione della salma, a pena di decadenza, un monumento copritomba di superficie complessiva impermeabile non superiore ai due terzi della superficie della fossa, come per le sepolture decennale con eventuale fondale o alzatina e collocazione di piccole sculture di altezza massima cm. 50.

I monumenti copritomba (sia per sepolture decennali che ventennali) devono essere conformi agli schemi allegati alle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale.

La posa in opera dei monumenti deve essere autorizzata con provvedimento del Dirigente competente, previo parere preventivo dell'Ufficio Servizi Cimiteriali a seguito di domanda scritta del richiedente.

La domanda di cui al punto precedente, deve essere stesa su apposito modulo fornito dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, firmata dal richiedente e anche dal marmista che curerà la posa in opera del monumento e dovrà essere corredata dai disegni in due copie, in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori.

Per le sepolture in concessione ventennale l'Unione dei Comuni non fornirà la croce come per le fosse decennali per adulti e per bambini; è quindi fatto obbligo al concessionario di collocare sulla sepoltura, a sua cura e spese, entro il termine di dieci giorni dalla inumazione, un contrassegno costituito da una targa di materiale idoneo, con la dicitura "provvisorio" seguita dal nome, cognome, data di nascita e di morte e da un numero progressivo che sarà poi inserito nel monumento.

L'installazione di tutti i monumenti copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, l'Unione dei Comuni provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

ART. 78 ORNAMENTAZIONE DI LOCULI, OSSARI

Le lapidi di chiusura di loculi, ossari sono di marmo e sono fornite esclusivamente dall'Unione. Il canone di concessione è comprensivo della fornitura della lapide.

A pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di un mese dalla data di tumulazione della salma devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche secondo le norme di cui agli articoli 83 e 84.

Oltre al nome, cognome e dati anagrafici del defunto sepolto nel loculo, sulle lapidi sono ammessi: portafiori, fotografia della persona defunta, lampade votive, epigrafi o altre decorazioni purchè di dimensioni e tipologia compatibili con la lastra.

E' fatto divieto di sostituire la lastra con altra di materiale, colorazione, lavorazione diversa ovvero lapidi adiacenti con lapidi di dimensioni superiori in grado di coprire due o più posti.

ART. 79 COSTRUZIONE E ORNAMENTAZIONE DELLE TOMBE A DUE O QUATTRO POSTI E TOMBE DI FAMIGLIA A PIÙ POSTI

I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle camere in muratura, nonché alla collocazione di un monumento di copertura.

I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l' agevole introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti.

La costruzione delle camere in muratura e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del dirigente, previo parere della

Commissione tecnica indicata al successivo Capo VIII, che verrà istituita dall' Unione dei Comuni di Almè e Villa d' Almè, e del competente servizio della ASL. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

L' autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.

La domanda, in regola con l' imposta di bollo, deve essere stesa su apposito modulo fornito dall' Ufficio Servizi Cimiteriali dell' Unione, e firmata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l' esecuzione dei lavori nonché dal marmista che curerà la posa in opera del monumento. La domanda deve essere corredata dal progetto delle camere in muratura e del monumento, a firma di tecnico abilitato, in sei copie (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell' epigrafe e l' indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.

Qualora il monumento comprenda opere scultoree o bassorilievi artistici, deve essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere.

L'autorizzazione è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d' opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle tombe.

La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

ART. 80 COSTRUZIONE DI CAPPELLE

I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di cappelle devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle stesse.

La costruzione deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente previo parere della Commissione Tecnica di cui ai successivi articoli 89 e 90 e del competente servizio della ASL. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

L' autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.

La domanda, in regola con l' imposta di bollo, deve essere stesa su apposito modulo fornito dall'Ufficio Servizi Cimiteriali dell' Unione.

Le domande per la costruzione di cappelle devono essere corredate dai relativi progetti e contenere una dettagliata descrizione dell' opera progettata, in particolare per quanto si riferisce alla qualità dei materiali da impiegarsi, al loro spessore, ai loro collegamenti, con specifici disegni in pianta, sezione ed elevazione per tutte le facciate, alle modalità di allontanamento delle acque piovane.

Si devono inoltre unire al progetto i dettagli dei principali particolari costruttivi di carattere decorativo, ed in specie dei cancelli, delle inferriate, dei pilastri e delle vetrate.

Tutti i disegni debbono recare la firma del tecnico progettista, del direttore dei lavori, dell' esecutore e del committente.

Deve infine venire indicato il nome dell' artista che si assumerà l' esecuzione delle opere di scultura, di pittura o di mosaico di rilevante importanza decorativa.

L' autorizzazione è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d' opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle cappelle.

La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell' area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero e non può avere comunicazione con l' esterno del cimitero.

ART. 81 CARATTERISTICHE GENERALI DI MONUMENTI E LAPIDI

Nei cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre artificiali, di pietre tenere, calcaree o gelive, nonché l'impiego di ghisa e di ferro, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da verniciatura antiruggine. Per i materiali già usati si osserva quanto previsto dall'articolo 66.

ART. 82 OBBLIGO DI MANUTENZIONE

Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in lodevole stato di manutenzione.

L'Ufficio Cimiteriali, per il tramite dell'Ufficio del cimitero, vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato con provvedimento del dirigente ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.

In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dall'articolo 120.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione scritta dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, rilasciata su domanda dell'interessato.

ART. 83 DECORAZIONI AGGIUNTIVE

Fuori dei casi in cui le decorazioni e le epigrafi vengono approvate con i progetti di cui agli articoli 77, 79 e 80, la posa in opera di portafiori, fotografie, ritratti, lampade votive, epigrafi o altre decorazioni aggiuntive su ogni tipo di sepoltura deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, su domanda dell'interessato controfirmata dal marmista esecutore, stesa su apposito modulo fornito dal medesimo Ufficio.

La domanda deve specificare la qualità dei materiali impiegati e, quando venga chiesta l'approvazione di una epigrafe, deve riportare il testo della stessa con le eventuali traduzioni.

ART. 84 EPIGRAFI

Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località; sono consentite espressioni o citazioni in lingua latina o in dialetto.

Per gli stranieri è ammesso l'uso di lingua estera.

Oltre alle esatte generalità del defunto (cognome e nome così come notificato all'Ufficio Anagrafe, data di nascita e di morte) le epigrafi possono contenere eventuali soprannomi con cui la persona era conosciuta nonché brevi e rituali espressioni di suffragio.

Le epigrafi possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzeo.

La modificazione o sostituzione dell'epigrafe è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo precedente e al presente articolo.

ART. 85 PIANTE ORNAMENTALI

La messa a dimora di piante ornamentali è soggetta ad autorizzazione scritta dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, su domanda dell'interessato. L'autorizzazione può essere revocata in qualunque momento per specifiche ragioni di pubblico interesse.

Sulle sepolture in campo decennale e in concessione ventennale non è consentita la messa a dimora di piante di alto fusto.

ART. 86 GIARDINI E ADDOBBI FLOREALI

La formazione e cura dei giardini sulle sepolture in genere è consentita a chiunque, purché nell'esercizio di tale facoltà vengano rispettati i diritti delle sepolture vicine.

L' Ufficio Servizi Cimiteriali ha la facoltà di far rimuovere le piante o i fiori che possono recare disturbo alle concessioni attigue o ai passanti.

Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha deposti quando siano avvizziti o presentino aspetto indecoroso. In caso di incuria degli aventi causa, provvederà d'ufficio il personale cimiteriale.

ART. 87 ORNAMENTAZIONE DELLE SEPOLTURE IN CAMPO DECENNALE

Per la ornamentazione e manutenzione delle sepolture in campo decennale si applicano le norme di cui all'articolo 55.

ART. 88 CORONE FUNEBRI

E' vietata l'apposizione di corone funebri direttamente sulle singole tombe fatta eccezione per il solo cofano. Le corone dovranno necessariamente essere collocate in prossimità della sepoltura ma in posizione che non arrechi disturbo al transito o per l' accesso ad altre sepolture e rimosse non appena possibile.

**CAPO VIII
COMMISSIONE TECNICA DEL CIMITERO****ART. 89 NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE (1)**

(1) Articolo abrogato dalla deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 5 del 10 aprile 2008.

ART. 90 COMPITI DELLA COMMISSIONE (1)

(1) Articolo abrogato dalla deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 5 del 10 aprile 2008.

**CAPO IX
ILLUMINAZIONE VOTIVA****ART. 91 TIPI DI ILLUMINAZIONE**

Sulle sepolture ad inumazione, sulle tombe in muratura e nelle cappelle è consentita, oltre all' illuminazione elettrica, anche l'illuminazione a cera.

Sulle lapidi di loculi, ossari e nicchie cinerarie è consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica.

ART. 92 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA

Il servizio di illuminazione elettrica è assunto dal Comune che lo esercita con diritto di esclusività a mezzo di contratto di Servizio con Ditta privata. Attualmente il servizio è svolto dalla Ditta Epis.

**CAPO X
SERVIZIO CIMITERIALE****ART. 93 ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO**

L'organizzazione dell' Ufficio Servizi Cimiteriali, che dipende dall' Unione dei Comuni di Almè e Villa d' Almè, è disciplinata nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente.

I rapporti con l' impresa che ha in appalto la custodia e la gestione del cimitero, provvede all'esecuzione dei relativi servizi, assicura il funzionamento dell' Ufficio del cimitero sono disciplinati dal presente Regolamento e dallo specifico capitolato.

ART. 94 COMPITI E FUNZIONI DELL' UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI

Sono compiti dell' Ufficio Servizi Cimiteriali disporre e vigilare:

- a) su tutte le operazioni riguardanti le sepolture accertando che siano autorizzate e si compiano secondo le norme stabilite nel presente regolamento. L' accertamento del pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro verrà effettuato dal Dirigente d' intesa con l' Ufficio Servizi Cimiteriali;
- b) sull' osservanza di tutte le disposizioni di polizia cimiteriale di cui al capo VI del presente titolo;
- c) per la tenuta e l'aggiornamento dei registri riguardanti le operazioni che si svolgono nei cimiteri, previsti dall'articolo 52 del D.P.R. 285/1990;
- d) sul personale addetto al cimitero circa l' esercizio delle rispettive attribuzioni, il comportamento e la disciplina.

Compete inoltre all' Ufficio Servizi Cimiteriali comunicare i funerali e gli arrivi salma previsti per ciascuna giornata.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri è curata dal personale operativo d' intesa e in collaborazione con gli altri servizi dell' Unione.

Sono compiti specifici del personale operativo – necrofori seppellitori:

- a) aprire e chiudere i cancelli d' ingresso secondo l' orario stabilito;
- b) esercitare durante il tempo in cui il cimitero è aperto al pubblico un' assidua vigilanza all' ingresso, impedendo l'introduzione di veicoli non autorizzati e di oggetti estranei al servizio;
- c) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- d) tenere in custodia le chiavi dell' ingresso del cimitero, delle cappelle, degli uffici e magazzini, della camera mortuaria e sala delle autopsie, del deposito di osservazione, dell'obitorio e di ogni luogo chiuso che si trovi nel cimitero stesso;
- e) assicurare il funzionamento dell' Ufficio del cimitero, provvedendo alla puntuale tenuta dei documenti e dei registri previsti per legge;

- f) fornire le informazione che vengono richieste dai visitatori, indirizzandoli, se occorre, agli uffici preposti;
- g) vigilare affinché quanti frequentano il cimitero per le visite alle tombe, o per ragioni di lavoro, tengano un contegno corretto quale si addice al carattere del luogo;
- h) vigilare affinché tutto ciò che è posto sulle tombe non venga manomesso od asportato;
- i) vigilare affinché negli orari di chiusura del cimitero nessuno abbia a permanervi,
- j) vigilare affinché chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche a qualunque tipo di sepoltura sia in possesso di regolare autorizzazione;
- k) eseguire e sovrintendere tutte le operazioni riguardanti traslazioni di cadaveri o resti di cadaveri, inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, redigendo in duplice copia i relativi verbali che vanno sottoscritti dal necroforo ed eventuali testimoni; una copia dei verbali va consegnata all' Ufficio Servizi Cimiteriali dell' Unione entro 24 ore dall' avvenuta operazione;
- l) sovrintendere a comporre le salme;
- m) tenere la pulizia della sala delle autopsie e di tutti i locali e tutti gli spazi cimiteriali per i quali il servizio di pulizia non sia stato appaltato a terzi, ai sensi e nei limiti del Decreto Legislativo 267/2000;
- n) attenersi scrupolosamente alle norme di cui all' articolo 65 circa il rinvenimento di oggetti preziosi o ricordi personali.
- o) sovrintendere a tutte le operazioni autorizzate ed eseguite da terzi.

TITOLO QUARTO CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 95 TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

I cimiteri fanno parte del demanio comunale ai sensi dell'articolo 824 del Codice Civile. Sono oggetto di concessione amministrativa, con la quale viene attribuito il diritto d' uso della sepoltura, i seguenti manufatti:

- a) ossari, singoli o doppi;
- b) loculi, di testa (per la tumulazione frontale) o di fascia (per la tumulazione laterale);
- c) tombe e cappelle di proprietà del Comune.

Sono parimenti oggetto di concessione amministrativa le aree, individuate dal piano regolatore cimiteriale, destinate:

- a) all'inumazione ventennale;
- b) alla costruzione, a cura e spese di privati, di tombe a due, quattro posti e di famiglia a più posti, secondo le norme, le caratteristiche e le istruzioni tecniche indicate nel titolo III, capo VIII, e nel piano regolatore cimiteriale;
- c) alla costruzione, sempre a cura e spese di privati, di cappelle, secondo le norme, le caratteristiche e le istruzioni tecniche indicate nel titolo III, capo VIII, e nel piano regolatore cimiteriale.

ART. 96 PROVVEDIMENTO CONCESSORIO - CONTRATTO DI CONCESSIONE

Le concessioni cimiteriali vengono rilasciate dal dirigente competente su domanda, redatta su apposito modulo fornito dall' Ufficio Servizi Cimiteriali dell' Unione. La domanda è presentata all' Ufficio Servizi Cimiteriali da uno dei soggetti individuati dall'articolo 138.

Ogni singola concessione deve essere regolata da un contratto scritto, predisposto per ciascuna tipologia di concessione.

Il contratto viene stipulato a condizione che consti l' avvenuto pagamento del canone e degli oneri accessori.

ART. 97 ONEROSITÀ DELLA CONCESSIONE - PAGAMENTO

Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un canone.

La riscossione del canone avviene all' atto della assegnazione della sepoltura o dell'area, esclusivamente tramite l'emissione di un ordinativo di incasso da pagarsi presso la tesoreria comunale entro il termine perentorio di 15 giorni dalla emissione.

In mancanza del pagamento concessione non viene rilasciata, nè si procede alla stipulazione del contratto; le salme già inumate o tumulate vengono esumate o estumulate d' ufficio, a spese dell' inadempiente, e inumate in campo decennale.

Gravano sul richiedente, in quanto dovute, l' imposta di bollo, la tassa di registro, i diritti di segreteria e ogni altra spesa contrattuale.

ART. 98 CAUZIONE

All'atto della richiesta di area in concessione per la costruzione di tomba collettiva in muratura o per la costruzione di cappella il richiedente deve prestare cauzione a garanzia della serietà della richiesta e a garanzia della successiva realizzazione della sepoltura e della sua conformità all'autorizzazione.

La cauzione deve essere prestata anche all'atto della richiesta di concessione di sepoltura ad inumazione ventennale, a garanzia della posa in opera del monumento e della sua conformità all'autorizzazione.

La cauzione può essere prestata in forma reale, mediante deposito, presso la tesoreria comunale, di una somma di danaro pari al venti per cento del canone della concessione.

La cauzione può anche essere prestata in forma personale, mediante deposito presso i competenti uffici dell'Unione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa fideiussoria rilasciata da imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni; la somma garantita deve essere pari al venti per cento del canone di concessione.

L'Unione trattiene la cauzione reale o fa valere la cauzione personale nei seguenti casi:

- a) se il richiedente la concessione non accetta l'area assegnata;
- b) se il concessionario non provvede a presentare entro i termini stabiliti dal regolamento il progetto di costruzione della tomba o della cappella, o la domanda di approvazione del monumento, salvo il provvedimento di decadenza di cui all'articolo 120;
- c) se il concessionario non provvede a realizzare le opere o a porre in opera il monumento entro il termine assegnatogli con l'atto di autorizzazione o con eventuale proroga, salvo il provvedimento di decadenza di cui all'art. 120;
- d) se le opere realizzate o il monumento posto in opera sono in tutto o in parte difformi da quanto autorizzato, salvo il provvedimento di decadenza di cui all'art. 120;

La cauzione viene svincolata con provvedimento del dirigente responsabile, su domanda dell'interessato, successivamente all'esito favorevole del collaudo delle opere o del monumento.

ART. 99 DURATA DELLA CONCESSIONE

Tutte le concessioni sono a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 285/1990. Fatte salve le inumazioni decennali adulti e ventennali bambini, per le quali non occorre alcun provvedimento concessorio, la durata delle concessioni delle sepolture a inumazione è:

- a) campi con copritomba (adulti in concessione) anni 20

La durata delle concessioni delle sepolture a tumulazione è la seguente:

- b) ossari, singoli e doppi anni 25
- c) loculi, di testa e di fascia: anni 25
- d) aree per tombe a due, quattro posti anni 30
- e) aree per tombe di famiglia a più posti anni 30
- f) tombe di proprietà comunale a due e quattro posti anni 25
- g) aree per cappelle private anni 75

ART. 100 DECORRENZA DELLA CONCESSIONE

La decorrenza delle concessioni ha inizio dal giorno della sottoscrizione del contratto oppure, se precedente, dal giorno della tumulazione del feretro. (1)

(1) Articolo così sostituito con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 13 del 7 luglio 2005.

ART. 101 VARIAZIONE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni di cui al punto a) e al punto b) dell'articolo 99 non sono rinnovabili, così come le sepolture ad inumazione senza concessione.

Le concessioni di cui al punto c) e al punto f) dell'articolo 99, sono rinnovabili alla loro scadenza una sola volta per anni 10.

Le concessioni di cui al punto c) e al punto f) dell'articolo 99, stipulate antecedentemente alla vigenza del presente regolamento e destinate a persone ancora viventi al momento della stipula, sono rinnovabili, alla loro scadenza, una sola volta per un periodo di anni 10 incrementabili degli anni necessari ad assicurare la tumulazione dei feretri ivi esistenti per almeno venticinque anni.

Le concessioni di cui alle lettere d), e) e g) dell'articolo 99 sono rinnovabili alla loro scadenza per ulteriori anni trenta oppure, a richiesta del concessionario, ogni dieci anni ma per un massimo di anni trenta. Inoltre, la durata della concessione o del rinnovo è incrementabile degli anni necessari ad assicurare la tumulazione dei feretri ivi esistenti per almeno venticinque anni.

Sono rinnovabili per anni 5 una sola volta le concessioni in essere per tomba ad un solo posto, essendo tale tipologia non confermata dal piano cimiteriale.

Il rinnovo delle concessioni, ove possibile, è comunque subordinato all' accertamento da parte dell' Ufficio Servizi Cimiteriali delle buone condizioni di cura e manutenzione della sepoltura.

In applicazione del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la durata delle concessioni cimiteriali di cui all'art. 99, comprensiva dei rinnovi e delle proroghe di cui all'art. 101, non può superare, nel suo complesso, novantanove anni. (1)

(1) Articolo così sostituito con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 13 del 7 luglio 2005 e successivamente modificato con la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 5 del 10 aprile 2008.

ART. 102 SEPOLTURE A PERPETUITA'

Compatibilmente con le esigenze comunali di riottenere la disponibilità delle aree o dei manufatti, potranno essere riconfermate a cadenza trentennale su esplicita richiesta degli aventi titolo le concessioni di sepolture a perpetuità rilasciate in passato per tombe a due posti, per tombe di famiglia a più posti, per loculi ed ossari, nonché le concessioni rilasciate per la costruzione di nuove cappelle.

La variazione della durata viene concessa, previa verifica da parte dell' Ufficio Concessioni Cimiteriali del lodevole stato di manutenzione della sepoltura, con provvedimento dirigenziale e a mezzo di apposito contratto. (1)

Entro sei mesi dall' adozione del presente Regolamento dovranno essere perentoriamente e indistintamente presentate le istanze di conferma della sepoltura a perpetuità che non fossero state ancora inoltrate ai sensi dell' art. 55 della precedente normativa comunale. Il regime di perpetuità dovrà essere contestualmente dimostrato a cura dell' interessato per le situazioni dubbie o non rintracciabili negli archivi comunali.

(1) Comma così sostituito con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 13 del 7 luglio 2005.

ART. 103 MANCATA RICHIESTA DI RINNOVO

Nei casi in cui è consentito il rinnovo della concessione, in mancanza della richiesta di rinnovo e del versamento del relativo canone l' Unione procede all' estumulazione d' ufficio della salma o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nell' ossario comune, nel cinerario comune o in campo comune o di mineralizzazione.

La mancanza di riconferma da parte degli interessati costituirà una legale presunzione di abbandono; il monumento, la tomba o la cappella cadranno quindi nella libera disponibilità del comune.

ART. 104 ROTAZIONE DELLE SALME NELLE TOMBE E NELLE CAPPELLE

Nelle tombe collettive in muratura e nelle cappelle è consentita la estumulazione delle salme tumulate da almeno trenta anni, al fine di disporre del loculo per la tumulazione di altra salma.

ART. 105 CONCESSIONI CON TITOLARITÀ PLURIMA

Due o più persone possono avere in concessione una medesima area per la costruzione di cappella o una medesima cappella destinata ad accogliere le salme delle rispettive famiglie; in tal caso nell'atto di concessione sono indicate le rispettive quote.
In ogni caso i suddetti concessionari sono responsabili in solido nei confronti dell'Unione per tutte le obbligazioni che, a norma del presente regolamento, gravano sul concessionario.

ART. 106 DIRITTO DI SEPOLCRO

Il diritto di sepolcro non può essere in alcun modo ceduto.

All'atto della domanda di concessione il concessionario può indicare analiticamente i nominativi delle salme da tumulare, che possono appartenere al nucleo familiare, a parenti o affini o anche a terze persone alle quali sia legato da particolari vincoli affettivi.

Nel caso in cui il concessionario non ritenga di specificare detti nominativi, i posti disponibili sono assegnati agli appartenenti al gruppo familiare del concessionario o ai membri della comunità. A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare, senza alcun titolo di precedenza, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti in linea retta del titolare, i coniugi dei discendenti.

Il primo concessionario, ma non anche i suoi successori, può, successivamente alla domanda di concessione, assegnare i posti salma disponibili nella sepoltura specificando con atto scritto i nominativi dei beneficiari.

Tale integrazione può avvenire anche per volontà testamentaria, e in questo caso deve essere prodotto un estratto autentico del testamento.

ART. 107 IMMISSIONE IN SEPOLTURE INTESTATE A COMUNITÀ

Se il concessionario è una comunità o un ente privo di scopo di lucro sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a seguito di richiesta di tumulazione accompagnata da attestazioni di appartenenza alla comunità o all'ente.

ART. 108 OPPOSIZIONE AL DIRITTO DI SEPOLCRO

Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte di interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nelle sepulture oggetto di dubbio o

opposizione.

Nel frattempo si procede a tumulazione provvisoria a norma dell'articolo 57, a spese di chi ha domandato la sepoltura del defunto.

ART. 109 SUCCESIONE NELLA CONCESSIONE

I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.

Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'Ufficio Servizi Cimiteriali, entro sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti dell'Unione l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.

In mancanza della designazione si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente alla salma agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei colegatari abbia reso noto all'Unione dei Comuni, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o delle salme, fermo restando il disposto dell'articolo 138.

Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dall'articolo 118.

La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 21 comma 2 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

ART. 110 DOVERI GENERALI DEI CONCESSIONARI

La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.

CAPO II CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

ART. 111 CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE

Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 116, il rilascio di concessioni cimiteriali non può avvenire che a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte.

Nel caso in cui l'interessato abbia richiesto in concessione una tomba collettiva o una cappella di proprietà dell'Unione o un'area per la costruzione di tomba collettiva o cappella e ne abbia ottenuto l'assegnazione di cui al successivo art. 114, il defunto viene provvisoriamente tumulato a norma dell'articolo 57 fino alla completa disponibilità della nuova sepoltura. (2)

In deroga al precedente comma 1 è consentito il rilascio di concessione cimiteriale per la tipologia di cui alla lettera d), e) e g) dell'art. 99 anche se non vi sono persone già defunte da seppellire in tale tomba o cappella, purché l'assegnazione è effettuata per la futura tumulazione di almeno una persona in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 49 e abbia compiuto il 65° anno di età alla data di emissione del bando di concorso di cui al

successivo art. 114. (1)

Gli ossari possono essere concessi in uso anche se, a causa della non completa mineralizzazione della salma, non sia ancora possibile procedere alla raccolta delle ossa e alla loro tumulazione in ossario.

Ai fini del rilascio delle concessioni cimiteriali l'Ufficio Servizi Cimiteriali verifica che la salma abbia titolo ad essere ricevuta in una sepoltura in concessione, secondo quanto previsto dagli articoli 49 e 50. Gli ossari possono essere concessi in uso anche per la tumulazione di resti provenienti da altri cimiteri.

E' vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

(1) Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 5 del 10 aprile 2008.

(2) Comma così modificato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n.14 del 26 ottobre 2010.

ART. 112 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI LOCULI E DI OSSARI (1)

I loculi e gli ossari sono assegnati previa richiesta di chi ne ha legittimo interesse, in concessione onerosa.

In caso di più richieste relative al medesimo posto, la concessione viene assegnata per la sepoltura della persona che risulta essere deceduta prima dell'altra.

Fino al loro esaurimento, l'assegnazione del loculo avviene, obbligatoriamente, fra quelli posizionati nei settori da N21 a N42. Al loro esaurimento, ai richiedenti è data l'opportunità di scelta fra le concessioni, che man mano saranno libere, di loculi nuovi (dal settore N21 al settore N42) e di ossari nuovi (dal settore NO 05 al settore NO 12) oppure fra le concessioni libere di loculi o ossari di vecchia costruzione situate in altre zone del cimitero.

Nel caso di scelta di loculi od ossari nuovi, l'Unione procede successivamente all'individuazione del posto di sepoltura e alla sua assegnazione definitiva rispettando l'ordine progressivo precodificato di ogni campata, di ogni settore e fila per fila iniziando dalla fila più bassa.

Nel caso di scelta di loculi od ossari diversi da quelli nuovi, il richiedente ha facoltà di, ulteriormente, scegliere la campata. Successivamente, l'Unione procede all'individuazione del posto di sepoltura e alla sua assegnazione definitiva rispettando l'ordine progressivo di ogni settore compreso nella campata prescelta e fila per fila, da sinistra verso destra, iniziando dalla fila sottostante e, a salire, verso la fila più alta per poi ricominciare dalla fila sottostante.

Allo scopo di facilitare l'individuazione del posto sepoltura, ad ogni settore viene attribuita una campata come appresso:

loculi		ossari	
settore	campata	settore	campata
S01	A	S0 01	B
N01	A	S0 02	B
S02	B	SO 03	B
S03	B	SO 04	B
S04	B	NO 01	C
S05	B	NO 02	C
S06	B	NO 03	C
S07	B	NO 04	C
S08	B	RT OS	E
S09	B	NO 05	F*
N02	C	NO 06	F*
N03	C	NO 07	F*
N04	C	NO 08	F*
N05	C	NO 09	G*
N06	C	NO 10	G*

N07	C	NO 11	G*
N08	C	NO 12	G*
N09	C		
RT01	D		
RT02	D		
RT03	D		
RT04	D		
RT05	E		
RT5B	E		
RT06	E		
RT6B	E		
N10	F		
N11	F		
N12	F		
N13	F		
N14	F		
N15	F		
N16	F		
N17	G		
N18	G		
N19	G		
N20	G		
N21	H*		
N22	H*		
N23	H*		
N24	H*		
N25	H*		
N26	H*		
N27	H*		
N28	H*		
N29	H*		
N30	H*		
N31	H*		
N32	H*		
N33	H*		
N34	H*		
N35	H*		
N36	H*		
N38	H*		
N39	H*		
N40	H*		
N41	H*		
N42	H*		

(*) loculi e ossari nuovi.

In deroga ai suddetti criteri di assegnazione, il richiedente può chiedere l'assegnazione di un loculo libero, vecchio o nuovo, adiacente ad un altro già concesso purché fra la persona da tumulare e quella già tumulata vi sia il rapporto di parentela di coniuge o figlio/a o genitore.

(1) Articolo così sostituito con deliberazione del Consiglio dell'Unione n.14 del 26 ottobre 2010. In precedenza, l'articolo venne modificato al comma 1 dal Consiglio dell'Unione con la deliberazione n. 5 del 10 aprile 2008.

Art. 113 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI TOMBE E CAPPELLE DI PROPRIETÀ DELL' UNIONE

Le tombe e le cappelle che pervengano in proprietà dell'Unione sono assegnate in concessione al miglior offerente individuato tramite asta pubblica da esperirsi secondo le modalità stabilite dagli articoli 63 e seguenti dell'ex Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827.

La base d'asta per la procedura di assegnazione di ogni singola tomba o cappella viene determinata con apposita stima redatta dal competente dirigente.

Vengono invece assegnate in concessione sulla base delle tariffe riportate per comodità in coda al presente Regolamento (ma approvate con apposito provvedimento) le tombe all'uopo costruite e predisposte dall'Unione dei Comuni.

ART. 114 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE E CAPPELLE (1)

Con cadenza annuale l'Ufficio Servizi Cimiteriali, in attuazione delle previsioni del piano regolatore cimiteriale, predispone gli elenchi delle aree disponibili per la costruzione di tombe a due, quattro e più posti e/o tombe di famiglia.

Tale elenco rimane esposto all'Albo per trenta giorni naturali e consecutivi. L'elenco rimane affisso anche alla bacheca del cimitero e vi rimarrà depositato fino all'esaurimento delle aree e, comunque, fino alla pubblicazione di un nuovo elenco.

Unitamente all'elenco, vengono pubblicizzate anche le modalità per ottenere l'assegnazione, in concessione onerosa, dell'area disponibile.

Nelle domande, che devono essere presentate su apposito modulo fornito dall'ufficio, in regola con l'imposta di bollo, l'interessato deve specificare l'area, tra quelle indicate nell'elenco annuale, per la quale intende ottenere l'assegnazione; nel caso in cui per l'area richiesta in via principale sia in corso l'assegnazione ad altra persona, l'interessato può anche indicare in via subordinata l'assegnazione di altre aree disponibili.

A garanzia della serietà della domanda l'interessato deve prestare una cauzione di importo pari al 20 per cento dell'importo del canone di concessione.

In caso di più domande concorrenti per la stessa area, per l'assegnazione si adotta il criterio di scelta in base all'ordine di presentazione della richiesta al protocollo.

Agli assegnatari non è consentito scambiarsi le aree e nemmeno cederle ad altri.

L'esito dell'assegnazione viene comunicato ai richiedenti, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di rinuncia, presentata su apposita comunicazione dopo l'avvenuta assegnazione, l'Unione provvederà a restituire, entro 30 giorni, il canone di concessione versato e ad incamerare integralmente l'importo della cauzione.

(1) Articolo così sostituito con deliberazione del Consiglio dell'Unione n.14 del 26 ottobre 2010. In precedenza, l'articolo venne modificato al comma 1 dal Consiglio dell'Unione con la deliberazione n. 5 del 10 aprile 2008.

ART. 115 CONCESSIONE DI LOCULI PER TRASLAZIONE DI SALME

Il rilascio di concessioni di loculi per traslarvi salme già sepolte definitivamente a tumulazione all'interno del cimitero è possibile solo in occasione del decesso di un congiunto e per avvicinamento allo stesso, a condizione che esista un loculo adatto allo scopo già libero o liberato. Per l'estumulazione straordinaria e la successiva nuova tumulazione si rimanda a quanto già specificato nel precedente art. 62 e all'art. 118.

Il rilascio di concessioni di loculi per traslarvi salme provenienti da altri cimiteri è preceduto dalla verifica di cui all'articolo 115.

ART. 116 CONCESSIONE DI LOCULI "IN ASSEGNO" (1)

Il rilascio di concessione di loculi destinati a persone ancora viventi al momento della presentazione della domanda è consentito esclusivamente alle seguenti concorrenti condizioni:

1. il loculo richiesto in assegno, contiguo a quello destinato alla tumulazione della persona defunta, deve essere destinato a persona che abbia ~~compiuto il settantacinquesimo anno di età~~ compiuto o che compia il settantacinquesimo anno di età nel corso del medesimo anno solare di decesso del congiunto (2);
2. la concessione in assegno deve essere richiesta contestualmente alla domanda di concessione di altro loculo destinato alla tumulazione di persona defunta, che sia coniuge, convivente, genitore, figlio o fratello del defunto.

La concessione in assegno ha la durata di dieci anni, è rinnovabile a richiesta del precedente concessionario o da chi per esso ed è onerosa. Non è previsto alcun rimborso nel caso che il periodo di concessione in assegno sia, di fatto, inferiore alla durata concessa.

Nel loculo in assegno non possono essere collocate salme diverse da quelle per le quali è stato concesso.

Al momento del decesso della persona cui è destinato il loculo in assegno, i soggetti interessati devono presentare la domanda per la normale concessione in uso del loculo, che avrà decorrenza dalla data del nuovo contratto, con pagamento dell'intera tariffa in vigore al momento della nuova concessione.

In ogni caso il Presidente dell'Unione, quando si verifichi una situazione di carenza di loculi, può sospendere il rilascio di concessioni di loculi in assegno.

(1) Articolo così modificato con la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 5 del 10 aprile 2008.

(2) Comma modificato con la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 7 del 26 aprile 2012.

**CAPO III
ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI****ART. 117 SCADENZA**

Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285.

Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede l'Unione dei Comuni collocando i medesimi rispettivamente nel campo decennale, nel campo di mineralizzazione, nell'ossario comune, secondo le disposizioni del titolo III, capo IV.

ART. 118 RINUNCIA

La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata semprechè non debba procedersi alla dichiarazione di decadenza.

La domanda di esumazione od estumulazione di salma, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro cimitero, in campo decennale o in altra sepoltura individuale soggetta a concessione amministrativa importa rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.

Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione della salma, dei resti mortali o delle ceneri in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del cimitero deve procedersi al rilascio di una nuova concessione, con stipulazione di un nuovo contratto e versamento del canone dovuto.

Per la rinuncia alla concessione non è dovuto alcun rimborso.

La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario, personalmente o a mezzo di procuratore.

ART. 119 REVOCA

Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, è in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal dirigente competente, con provvedimento motivato; al titolare della concessione revocata viene concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un' idonea sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Unione dei Comuni, rimanendo a carico dell'Unione stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'albo dei Comuni di Almè e Villa d'Almè per la durata di 15 giorni e all'albo del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 60 giorni.

ART. 120 DECADENZA

La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 77, 78, 79, 80 non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del monumento o delle epigrafi entro i termini stabiliti;
- e) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 82;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) e f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata rispettivamente di 15 e di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza compete al dirigente competente con provvedimento motivato.

ART. 121 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DECADENZA

Pronunciata la decadenza della concessione si provvede d'ufficio alla traslazione delle salme, resti, ceneri, in campo decennale, in campo di mineralizzazione, in ossario comune, secondo le disposizioni del titolo III, capo IV.

ART. 122 ESTINZIONE PER SOPPRESSIONE DEL CIMITERO

Le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero; in questo caso si applica quanto disposto dall'articolo 98 del D.P.R. 285/1990.

ART. 123 CONSEGUENZE DELL' ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità dell'Unione; quanto posto sulle sepolture e comunque tutto quanto posto ad ornamento di esse cade in proprietà dell'Unione medesima salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro un mese dalla esumazione od estumulazione delle salme, dei resti o delle ceneri.

L'Unione dei Comuni, quando non sia necessario demolire la sepoltura per il suo cattivo stato di conservazione, procede al rilascio di nuove concessioni secondo le norme dei capi precedenti.

TITOLO QUINTO IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 124 IMPRESE APPALTATRICI DELL' UNIONE

I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto dell'Unione e tutto il personale alle loro dipendenze debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

ART. 125 LAVORI PER CONTO DI PRIVATI

Fermo restando l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate all'Unione, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, scelti liberamente all'interno del registro di cui al successivo art. 126.

ART. 126 REGISTRO MATRICOLA

Per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo precedente gli imprenditori che intendono operare all'interno del cimitero devono domandare l'iscrizione nell'apposito registro matricola tenuto dall'Ufficio Servizi Cimiteriali dell'Unione.

L'iscrizione nel registro matricola è un atto dovuto, a condizione che le imprese interessate allegghino alla domanda i seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) certificato di iscrizione all'INPS;
- c) certificato di iscrizione all'INAIL;
- d) polizza assicurativa di cui all'articolo 128.

All'albo del cimitero viene esposto l'elenco delle imprese iscritte nel registro matricola.

Periodicamente l'Ufficio Servizi Cimiteriali, provvede alla revisione del registro matricola; l'iscrizione al registro in ogni caso può essere ottenuta in qualunque periodo dell'anno.

ART. 127 SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO MATRICOLA

In caso di violazioni od inosservanza, da parte delle imprese iscritte o loro dipendenti, delle norme disciplinari previste dal presente regolamento, con provvedimento motivato del dirigente competente viene disposta la sospensione dal registro per un periodo da uno a sei mesi.

Nei casi più gravi o in caso di recidiva viene disposta la cancellazione dal registro.

ART. 128 POLIZZA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA

Le imprese che eseguono lavori per conto di privati sono responsabili per eventuali danni arrecati a persone o a cose dell'Unione o di terzi, durante l'esecuzione dei lavori.

L' iscrizione nel registro matricola è subordinata alla titolarità di una polizza assicurativa relativa ai danni indicati nel comma 1, i cui massimali vengono fissati periodicamente dalla Giunta dell' Unione.

ART. 129 DIVIETI

E' tassativamente vietato alle imprese e ai loro dipendenti svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque scorrette o censurabili.

ART. 130 RECINZIONE AREE

Nella costruzione di tombe in muratura e cappelle l' impresa deve recingere a regola d' arte, con cesata chiusa e continua, lo spazio assegnato, al fine di evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.

E' vietato occupare spazi attigui senza l' autorizzazione dell' Ufficio Servizi Cimiteriali; tale autorizzazione viene rilasciata su domanda dell' impresa previo pagamento del corrispettivo in vigore nel territorio di Almè per l' occupazione di suolo pubblico.

ART. 131 CANTIERI DI LAVORO E MATERIALI DI COSTRUZIONE

All' interno dei cimiteri non possono essere impiantati cantieri di lavorazione dei materiali destinati alla formazione e rivestimento di monumenti o cappelle; è consentito effettuare in luogo le operazioni riconosciute indispensabili dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.

E' vietato attivare sull' area concessa per i lavori laboratori di sgrossamento dei materiali. Blocchi di pietra, cornici, monumenti ecc. devono essere introdotti nel cimitero già lavorati ed essere depositati nello spazio assegnato.

Anche laterizi, sabbia, ghiaia, cemento, ecc. devono essere depositati nello spazio assegnato; l' Ufficio Servizi Cimiteriali, per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, ghiaia, terra, calce, o da qualsiasi altro materiale. Anche le macchine edili durante i giorni festivi, dovranno venir collocate in zone del cimitero individuate dall'Ufficio Servizi Cimiteriali e nascoste alla vista dei visitatori.

Nelle aree di cantiere utilizzate dalle ditte individuate per l'esecuzione dei lavori, dovranno a loro cura essere rispettate le norme antinfortunistiche per garantire l'incolumità del personale e dei visitatori.

ART. 132 MATERIALI DI SCAVO

I materiali di scavo o di rifiuto devono essere sollecitamente asportati dal cimitero od ammassati nei luoghi e nei modi indicati dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, verificando che non vi siano ossa ed evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 133 INTRODUZIONE DI MATERIALI

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l' esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall' Ufficio Servizi Cimiteriali.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico, purché i mezzi di trasporto non restino incustoditi.

Lungo i viali non possono transitare che i veicoli di larghezza e peso tali da non causare danni ai monumenti, piante, cordoni e quant' altro.

ART. 134 OBBLIGHI DEL PERSONALE DELLE IMPRESE PRIVATE

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all' interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo. In caso di inadempienza alle norme disciplinari prescritte dal presente Regolamento o impartite dall' Ufficio Servizi Cimiteriali ne viene disposto l' allontanamento.

Durante i lavori nella stagione estiva detto personale è tenuto ad indossare una blusa o tuta o camiciotto, con divieto assoluto di restare in calzoncini o in canottiera.

ART. 135 ORARI DI LAVORO

L' orario di lavoro per le imprese è fissato nell' ambito dell' orario di apertura al pubblico.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute da parte dell' Ufficio Servizi Cimiteriali.

Non possono essere iniziati i lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia di giorni festivi.

Negli otto giorni precedenti e nei cinque susseguenti il giorno della Commemorazione dei Defunti è fatto divieto, a chiunque, di eseguire nell' interno del cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o posa monumenti. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.

Soltanto per i lavori eseguiti dall' Unione e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

ART. 136 VIGILANZA E COLLAUDO DI OPERE

Il Dirigente competente vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Il medesimo dirigente collauda le opere accertando, a lavori ultimati, la loro regolare esecuzione e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione o lo svincolo della cauzione di cui all'articolo 114.

La Commissione Tecnica dell' Unione può esprimere parere sulla corretta esecuzione secondo il progetto approvato a lavori ultimati.

Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di comunicare per iscritto all' Ufficio Servizi Cimiteriali la fine dei lavori.

TITOLO SESTO DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

ART. 137 TARIFFE (1)

Le tariffe sono stabilite con separato atto dell' organo competente dell' Unione dei Comuni di Almè e Villa d' Almè, e sono soggette a periodico aggiornamento. Per comodità di consultazione le tariffe al momento in vigore sono riportate in coda al presente Regolamento. (1) L'allegato originario delle tariffe non viene riportato perché non più vigente. Esso è stato sostituito con altre tariffe che annualmente la Giunta dell'Unione approva con specifica deliberazione.

ART. 138 FACOLTÀ DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI

La volontà del defunto ha la prevalenza nel disporre della salma e dei funerali, in qualunque modo sia stata espressa.

In mancanza può disporre un qualsiasi familiare, che si presume agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri. Il predetto familiare può domandare un servizio qualunque (trasporto, inumazione, tumulazione, imbalsamazione, esumazione, ecc.) e presentare la domanda per il rilascio di una concessione cimiteriale, a norma dell' articolo 96.

Qualora risulti il disaccordo tra familiari, la facoltà di disporre della salma e dei funerali spetta, nell'ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine di grado.

In mancanza di parenti può disporre chiunque altro interessato.

Nel caso sorga controversia l' Amministrazione resta estranea all' azione che ne consegue. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta sentenza esecutiva dell' Autorità Giudiziaria.

La variazione della durata e il rinnovo della concessione può essere richiesta anche da un parente o affine del concessionario, ferma restando la titolarità della concessione.

ART. 139 REGISTRI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

Presso l' Ufficio Servizi Cimiteriali per ciascuna tipologia di sepoltura in concessione è tenuto un registro per l' aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero dell' Unione.

Ad ogni posizione nel registro deve corrispondere un numero coincidente con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART. 140 ANNOTAZIONI SUL REGISTRO DELLE CONCESSIONI

Sul registro viene annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipulazione del

contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale relativa alla sepoltura concessa.

Il registro delle concessioni deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- b) gli estremi della atto di concessione e del relativo contratto;
- c) il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
- d) generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
- e) il canone di concessione versato, la data di pagamento e gli estremi dell'ordinativo di incasso;
- f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

ART. 141 REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

Presso l' Ufficio del cimitero è tenuto, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, trasporti, ecc.) che giornalmente vengono effettuate.

ART. 142 SCHEDARIO DEI DEFUNTI

Presso l' Ufficio del cimitero è tenuto, lo schedario dei defunti con il compito di costituire l' anagrafe cimiteriale.

Nello schedario vengono annotati in ordine alfabetico, suddivisi per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero.

In ogni scheda sono riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) l'indicazione della sepoltura, con il numero di cui all'articolo 139.

ART. 143 SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI

Presso l' Ufficio Servizi Cimiteriali è tenuto lo scadenario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.

L' Ufficio Servizi Cimiteriali predispone annualmente l' elenco delle concessioni in scadenza.

ART. 144 CONTABILITÀ RELATIVA A CONCESSIONI E A PRESTAZIONI CIMITERIALI ACCESSORIE

La contabilità inerente alle concessioni cimiteriali e ai servizi cimiteriali accessori fa parte dei bilanci e conti dell' Unione dei Comuni di Almè e Villa d' Almè.

La riscossione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti inerenti alle concessioni e ai servizi viene eseguita dalla Tesoreria per il tramite della Ragioneria, su ordinativi di incasso emessi dai competenti uffici, salve le norme specifiche per il servizio di illuminazione votiva.

E' fatto assoluto divieto ai dipendenti dell' Unione e dei due Comuni di ricevere pagamenti in contanti per i canoni, i corrispettivi e i diritti, con la sola eccezione della immediata riscossione del controvalore di marche per diritti di segreteria o per il rilascio di copie, quando tali marche vengano applicate immediatamente sui documenti e annullate con timbro dell'ufficio.

ART. 145 SANZIONI

Quando la legge non disponga diversamente, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono punite ai sensi del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265, e successive modificazioni.

Resta salva in ogni caso la facoltà del Sindaco di emanare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 267/00.

CAPO II NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 146 ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI NORME REGOLAMENTARI

Il presente regolamento regola l'intera materia della polizia mortuaria in ambito locale; sono espressamente abrogati e cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento:

il precedente Regolamento comunale di polizia mortuaria per il Consorzio cimiteriale di Almè e Villa d' Almè approvato con deliberazione del Consorzio n° 28 del 6/12/1963 con tutte le modifiche successivamente apportate;

eventuali altre disposizioni locali che risultassero in contrasto con il presente regolamento.

ART. 147 RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del Testo Unico sulle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265, e successive modificazioni, e del Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, e circolare n. 24/93.

Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente abrogate e modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.

ART. 148 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO - CONCESSIONI PREGRESSE

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Le concessioni rilasciate prima della entrata in vigore del presente regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione.

ART. 149 SEPOLTURE NON RISULTANTI DA REGOLARE ATTO DI CONCESSIONE

Per le sepolture per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle sepolture devono provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura. In mancanza della suddetta prova i parenti possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia.

La concessione assegnata è disciplinata dalle norme del titolo IV, capo I e III. Nel caso di tombe e cappelle il canone dovuto è quello previsto per la sola concessione dell'area corrispondente.

Qualora i soggetti indicati non intendano richiedere il rilascio della concessione si procede ad estumulazione d' ufficio e alla nuova assegnazione della sepoltura secondo i criteri del titolo IV, capo II.

ART. 150 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui la deliberazione dell'organo competente che lo approva diventa esecutiva ai sensi del D.Lgs. 267/00.

INDICE**TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI**

CAPO I	NORME PRELIMINARI	
Art. 1	OGGETTO	pag. 1
Art. 2	COMPETENZE	pag. 1
Art. 3	RESPONSABILITA'	pag. 2
Art. 4	SERVIZI GRATUITI	pag. 2
Art. 5	ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	pag. 2
CAPO II	DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE	
Art. 6	DICHIARAZIONE DI MORTE	pag. 3
Art. 7	DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE	pag. 3
Art. 8	ACCERTAMENTI NECROSCOPICI	pag. 3
Art. 9	REFERTO ALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA	pag. 4
Art. 10	RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE, RESTI MORTALI O OSSA UMANE	pag. 4
CAPO III	OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO	
Art. 11	TERMINI DI OSSERVAZIONE	pag. 4
Art. 12	MODALITA' DI OSSERVAZIONE	pag. 4
Art. 13	DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO	pag. 5
Art. 14	AUTORIZZAZIONE ALLA CHIUSURA DEL FERETRO E PERMESSO DI SEPPELLIMENTO	pag. 5
Art. 15	RISCONTRO DIAGNOSTICO	pag. 5
Art. 16	RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO	pag. 6
Art. 17	PRELIEVI PER TRAPIANTI TERAPEUTICI	pag. 6
Art. 18	AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI	pag. 6
CAPO IV	FERETRI	
Art. 19	DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO	pag. 7
Art. 20	VERIFICA E CHIUSURA FERETRI	pag. 7
Art. 21	FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI	pag. 7
Art. 22	FORNITURA DI FERETRI - FERETRI GRATUITI	pag. 8
Art. 23	PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO	pag. 9
	<u>TITOLO SECONDO - SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE</u>	
Art. 24	OGGETTO DEL REGOLAMENTO - RAPPORTI CON ALTRE FONTI DI DIRITTO	pag. 10
Art. 25	SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - DIRITTO DI PRIVATIVA	pag. 10
Art. 26	ECCEZIONI AL DIRITTO DI PRIVATIVA	pag. 10
Art. 27	CONCESSIONE A TERZI - PLURALITA' DI IMPRESE CONCESSIONARIE	pag. 10
Art. 28	SERVIZIO DEL TRASPORTO DEI FAMILIARI E DEI PARENTI, CONOSCENTI E ALTRI PARTECIPANTI AL CORTEO FUNEBRE	pag. 11
Art. 29	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - REQUISITI - PROCEDIMENTO	pag. 11
Art. 30	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	pag. 12
Art. 31	LIBERTA' DI SCELTA DELL' IMPRESA DI ONORANZE FUNEBRI	pag. 12
Art. 32	SERVIZI DI CARATTERE BUROCRATICO - AMMINISTRATIVO	pag. 12
Art. 33	PERCORSI CONSENTITI	pag. 12
Art. 34	CARRI FUNEBRI - REQUISITI	pag. 12
Art. 35	PERSONALE - DIVISA - COMPITI	pag. 13

Art. 36	ORARIO DEI TRASPORTI E DEI FUNERALI	pag. 13
Art. 37	ONERE DELLA SPESA PER IL TRASPORTO	pag. 14
Art. 38	FUNERALI DI POVERTA'	pag. 14
Art. 39	RECUPERO DEFUNTI	pag. 15
Art. 40	DISPOSIZIONI SPECIALI PER I TRASPORTI AL CIMITERO DI BRUNTINO	pag. 15
Art. 41	RESPONSABILITA' DELLE IMPRESE PER IL FATTO DEI LORO DIPENDENTI	pag. 15
Art. 42	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO	pag. 15
Art. 43	REVOCA DELLA CONCESSIONE	pag. 16
Art. 44	POTESTA' DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO	pag. 16
<u>TITOLO TERZO - CIMITERI</u>		
CAPO I	CIMITERI	
Art. 45	ELENCO DEI CIMITERI	pag. 17
Art. 46	DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA	pag. 17
Art. 47	REPARTI DEL CIMITERO DI VIA ROMA	pag. 17
Art. 48	REPARTI SPECIALI	pag. 18
Art. 49	AMMISSIONE NEL CIMITERO DI VIA ROMA	pag. 18
Art. 50	DEROGHE	pag. 19
Art. 51	RICEVIMENTO DELLA SALMA PRESSO IL CIMITERO - CAMERA MORTUARIA	pag. 19
CAPO II	DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	
Art. 52	DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 19
Art. 53	PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	pag. 20
CAPO III	INUMAZIONE E TUMULAZIONE	
Art. 54	INUMAZIONE	pag. 20
Art. 55	CAMPI DI MINERALIZZAZIONE	pag. 21
Art. 56	TUMULAZIONE	pag. 21
Art. 57	DEPOSITO PROVVISORIO	pag. 21
CAPO IV	ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	
Art. 58	ESUMAZIONI ORDINARIE	pag. 22
Art. 59	AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE	pag. 22
Art. 60	ESUMAZIONI STRAORDINARIE	pag. 23
Art. 61	ESTUMULAZIONI ORDINARIE	pag. 23
Art. 62	ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE	pag. 23
Art. 63	ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO	pag. 24
Art. 64	RACCOLTA DELLE OSSA	pag. 24
Art. 65	OGGETTI DA RECUPERARE	pag. 24
Art. 66	DISPONIBILITA' DEI MATERIALI E DEGLI ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE	pag. 25
CAPO V	CREMAZIONE	
Art. 67	SERVIZIO PUBBLICO DI CREMAZIONE	pag. 25
Art. 68	ISTITUZIONE DEL SERVIZIO	pag. 25
Art. 69	MODALITA' PER IL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	pag. 25
Art. 70	URNE CINERARIE	pag. 26
CAPO VI	POLIZIA DEI CIMITERI	
Art. 71	ORARIO	pag. 26
Art. 72	DISCIPLINA DELL'INGRESSO	pag. 27
Art. 73	DIVIETI SPECIALI	pag. 27
Art. 74	RITI FUNEBRI	pag. 28
Art. 75	CONSEGNA CHIAVI DELLE CAPPELLE	pag. 28

Art. 76	RECLAMI DEL PUBBLICO	pag. 28
CAPO VII	CONSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE	
Art. 77	ORNAMENTAZIONE DELLE SEPOLTURE IN CAMPI DI INUMAZIONE DECENNALI E VENTENNALI	pag. 28
Art. 78	ORNAMENTAZIONE DI LOCULI, OSSARI	pag. 29
Art. 79	COSTRUZIONE E ORNAMENTAZIONE DELLE TOMBE A DUE O QUATTRO POSTI E TOMBE DI FAMIGLIA A PIU' POSTI	pag. 29
Art. 80	COSTRUZIONE DI CAPPELLE	pag. 30
Art. 81	CARATTERISTICHE GENERALI DI MONUMENTI E LAPIDI	pag. 30
Art. 82	OBBLIGO DI MANUTENZIONE	pag. 30
Art. 83	DECORAZIONI AGGIUNTIVE	pag. 31
Art. 84	EPIGRAFI	pag. 31
Art. 85	PIANTE ORNAMENTALI	pag. 31
Art. 86	GIARDINI E ADDOBBI FLOREALI	pag. 31
Art. 87	ORNAMENTAZIONE DELLE SEPOLTURE IN CAMPO DECENNALE	pag. 31
Art. 88	CORONE FUNEBRI	pag. 32
CAPO VIII	COMMISSIONE TECNICA DEL CIMITERO	
Art. 89	NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE	pag. 32
Art. 90	COMPITI DELLA COMMISSIONE	pag. 32
CAPO IX	ILLUMINAZIONE VOTIVA	
Art. 91	TIPI DI ILLUMINAZIONE	pag. 32
Art. 92	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA	pag. 32
CAPO X	SERVIZIO CIMITERIALE	
Art. 93	ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO	pag. 33
Art. 94	COMPITI E FUNZIONI DELL' UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI	pag. 33
	<u>TITOLO QUARTO - CONCESSIONI CIMITERIALI</u>	
CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 95	TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE	pag. 35
Art. 96	PROVVEDIMENTO CONCESSORIO - CONTRATTO DI CONCESSIONE	pag. 35
Art. 97	ONEROSITA' DELLA CONCESSIONE - PAGAMENTO	pag. 35
Art. 98	CAUZIONE	pag. 36
Art. 99	DURATA DELLA CONCESSIONE	pag. 36
Art. 100	DECORRENZA DELLA CONCESSIONE	pag. 36
Art. 101	VARIAZIONE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE	pag. 37
Art. 102	SEPOLTURE A PERPETUITA'	pag. 37
Art. 103	MANCATA RICHIESTA DI RINNOVO	pag. 37
Art. 104	ROTAZIONE DELLE SALME NELLE TOMBE E NELLE CAPPELLE	pag. 37
Art. 105	CONCESSIONI CON TITOLARITA' PLURIMA	pag. 38
Art. 106	DIRITTO DI SEPOLCRO	pag. 38
Art. 107	IMMISSIONE IN SEPOLTURE INTESATE A COMUNITA'	pag. 38
Art. 108	OPPOSIZIONE AL DIRITTO DI SEPOLCRO	pag. 38
Art. 109	SUCCESSIONE NELLA CONCESSIONE	pag. 38
Art. 110	DOVERI GENERALI DEI CONCESSIONARI	pag. 39
CAPO II	CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE	
Art. 111	CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE	pag. 39
Art. 112	CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI LOCULI E DI OSSARI	pag. 39
Art. 113	CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI TOMBE E CAPPELLE DI PROPRIETA' DEL COMUNE	pag. 40
Art. 114	CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE	pag. 40

	DI TOMBE E CAPPELLE	
Art. 115	CONCESSIONE DI LOCULI PER TRASLAZIONE DI SALME	pag. 40
Art. 116	CONCESSIONE DI LOCULI "IN ASSEGNO"	pag. 41
CAPO III	ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI	
Art. 117	SCADENZA	pag. 41
Art. 118	RINUNCIA	pag. 41
Art. 119	REVOCA	pag. 42
Art. 120	DECADENZA	pag. 42
Art. 121	PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DECADENZA	pag. 43
Art. 122	ESTINZIONE PER SOPPRESSIONE DEL CIMITERO	pag. 43
Art. 123	CONSEGUENZA DELL' ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI	pag. 43
	<u>TITOLO QUINTO - IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI</u>	
CAPO I	IMPRESE E LAVORI PRIVATI	
Art. 124	IMPRESE APPALTATRICI DEL COMUNE	pag. 44
Art. 125	LAVORI PER CONTO DI PRIVATI	pag. 44
Art. 126	REGISTRO MATRICOLA	pag. 44
Art. 127	SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO MATRICOLA	pag. 44
Art. 128	POLIZZA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA	pag. 44
Art. 129	DIVIETI	pag. 45
Art. 130	RECINZIONE AREE	pag. 45
Art. 131	CANTIERI DI LAVORO E MATERIALI DI COSTRUZIONE	pag. 45
Art. 132	MATERIALI DI SCAVO	pag. 45
Art. 133	INTRODUZIONE DI MATERIALI	pag. 45
Art. 134	OBBLIGHI DEL PERSONALE DELLE IMPRESE PRIVATE	pag. 46
Art. 135	ORARI DI LAVORO	pag. 46
Art. 136	VIGILANZA E COLLAUDO DI OPERE	pag. 46
	<u>TITOLO SESTO - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI</u>	
CAPO I	DISPOSIZIONI VARIE	
Art. 137	TARIFFE	pag. 47
Art. 138	FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI	pag. 47
Art. 139	REGISTRI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI	pag. 47
Art. 140	ANNOTAZIONI SUL REGISTRO DELLE CONCESSIONI	pag. 47
Art. 141	REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI	pag. 48
Art. 142	SCHEDARIO DEI DEFUNTI	pag. 48
Art. 143	SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI	pag. 48
Art. 144	CONTABILITA' RELATIVA A CONCESSIONI E PRESTAZIONI CIMITERIALI ACCESSORIE	pag. 48
Art. 145	SANZIONI	pag. 48
CAPO II	NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 146	ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI NORME REGOLAMENTARI	pag. 49
Art. 147	RINVIO AD ALTRE NORME	pag. 49
Art. 148	EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO – CONCESSIONI PREGRESSE	pag. 49
Art. 149	SEPOLTURE NON RISULTANTI DA REGOLARE ATTO DI CONCESSIONE	pag. 49
Art. 150	ENTRATA IN VIGORE	pag. 50

ALLEGATI (1)

Per comodità di consultazione sono allegati al presente Regolamento i tabulati contenenti:

- **TARIFE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI ATTUALMENTE IN VIGORE**
- **TARIFFARIO DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI CIMITERIALI ATTUALMENTE IN VIGORE**

L' approvazione di nuove tariffe o l' aggiornamento di quelle attuali avverrà con apposito provvedimento dell' Unione, senza che ciò comporti una riapprovazione del presente Regolamento.

(1) L'allegato originario delle tariffe non viene riportato perché non più vigente. Esso è stato sostituito con altre tariffe che annualmente la Giunta dell'Unione approva con specifica deliberazione.